A TUTTI INVESTIGAZIONI DI UN TEOLOGO CANONISTA ITALIANO SULLE...



OPUSCOLI

RACCOLTI DALL' ABATE

DOMENICO CAPRETTA

DI

CENEDA

Volume 166



[illegible] in 1-14, 16-17, 19-25

A TUTTI

INVESTIGAZIONI

DI UN TEOLOGO-CANONISTA ITALIANO

SULLE ATTUALI VERTENZE

DEGLI ARMENI CATTOLICI ORIENTALI

DI COSTANTINOPOLI

CON LA PROPAGANDA DI ROMA

CONTRO

MONS. ANTONIO HASSUN





Luglio 1870



A TUTTI

Non è mia intenzione di levarmi a giudice dell'operato di que'che sono chiamati a fungere nella Chiesa di Dio l'ufficio di Giudici conscienziosi, leali, sapienti, imparziali: questa in me sarebbe temerità. Mi accingo soltanto a porre a confronto il loro operato e le conseguenze, che quinci ne derivarono, con le teorie solenni e invariabili della sacra Giurisprudenza, le quali unicamente devono essere la regola di qualunque ecclesiastica giudicatura. Prevedo bensì, che il mio confronto riescirà grave a chi non suole conoscere altra legge se non la propria volontà; ma qualunque pur ne fosse la conseguenza, io andrò lieto e contento di avere esposto agli occhi del pubblico, nella sua semplice e naturale schiettezza, la verità e la legge, che ne ha relazione.

E di vero, gli avvenimenti, che da alquanti mesi agitano ricamente gli Armeni cattolici orientali; — conseguenze di

nazione, — sicchè gli atti, che avessero esercitati di poi, fossero nulli ed invalidi, — ed eglino, esercitandoli, siano incorsi nella Irregolarità?

6.° Se la Congregazione di Propaganda di Roma avesse diritto di assoggettare a Visita apostolica i Monaci Armeni Antoniani Libanesi, dimoranti in Roma?

7.° Se, respingendo essi la Visita, potevano legalmente essere assoggettati ad Interdetto personale e locale?

8.° Se gli Armeni cattolici orientali avevano diritto di separarsi dal così detto Patriarca Hassun e disconoscerlo per loro spirituale Pastore?

9.° Se gli Armeni cattolici orientali, per avere scacciato il Patriarca mons. Hassun, e per non avere voluto obbedire agli ordini, loro intimati a nome del Papa, si possano canonicamente qualificare Scismatici?

10.° Se possa il Papa costringerli con pene canoniche ad accettarlo ed a prestargli obbedienza?

Accolgano gli Armeni Cattolici Orientali queste poche mie pagine, quale attestazione di quei sentimenti di lealtà e d' imparzialità, che deve inspirare nell' animo di ogni onest' uomo il pieno convincimento dell' altrui rettitudine.

L ingiustizia e la malignità di chi li perseguita; la vista delle sofferenze, di cui li rese per tanti anni bersaglio l' altrui prevalenza; la giustizia della loro causa, — delle quali cose io sono stato in più occasioni e in più

luoghi testimonio; — tuttociò mi spinse ad impiegar la mia penna e l'ingegno mio in loro favore. Mi vi accinsi, non per patrocinare la loro causa, che non ha bisogno in se stessa di difensori, ma per rassodare la loro fermezza ad insistere animosamente nelle loro intraprese di nazionale indipendenza da chi si arroga diritto di padronanza su loro, ma per commemorare ad essi, che per quanto siano feroci e potenti i persecutori dell'innocenza, Iddio, più potente di quelli, ha promesso di percuotere *nella sua giustizia* tutti gl' irragionevoli persecutori, *e di tenere severissima giudicatura in favore* dei sofferenti, dall' altrui despotismo perseguitati.

INTRODUZIONE

Pria di entrare nella discussione dei proposti quesiti, è necessario premettere alcune fondamentali teorie, circa le giurisdizioni disciplinari dei grandi Patriarchi, che governano rispettivamente il territorio di loro appartenanza, e vengono collettivamente a comporre il corpo mistico della Chiesa di Gesù Cristo, raccolto, nell'unità della Fede e della Morale, sotto l'unico legittimo Capo supremo, rappresentante il Pontefice eterno, che la piantò sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti, Lui essendone la Pietra angolare.

L'unico legittimo Capo supremo, che tiene in terra le veci del divino Autore della Chiesa, è il Romano Pontefice, il quale, nella Fede e nella Morale, n'è il giudice inappellabile, a cui tutte le Chiese dell'universo ebbero sempre ricorso nelle moltiformi loro occorrenze. Nel che appunto consiste, per esprimerci con tutta brevità, il Primato di onore e di giurisdizione, ch'Egli ha nella Chiesa universale. Chi glielo negasse sarebbe *eretico*; chi gliene ricusasse obbedienza sarebbe *scismatico*.

Ma siccome l'*Autore e Consummatore della Fede*, affidò agli Apostoli suoi l'incarico di portare la sua dottrina a tutte le nazioni dell'universo, e questi, pria di accingersene all'impresa, se ne distribuirono tra loro le provincie; così sino dai primissimi tempi l'intiero corpo della Chiesa venne retto ed amministrato, – quanto alle particolari discipline, proporzionate ai bisogni locali ed

all'indole dei varii popoli convertiti, — dai primarii Patriarchi, i quali affratellati fra loro nell'unità della fede e della morale evangelica, *costituirono, per le varie città e provincie* del loro territorio, *vescovi e metropoliti*. Di questa pratica apostolica abbiamo chiare testimonianze nelle lettere di san Paolo e negli Atti degli Apostoli, e nella consuetudine di tutti i secoli.

L'esercizio di giurisdizione patriarcale nei rispettivi territorii precede l'epoca del concilio Niceno I; sendochè in questo concilio ecumenico fu comandato, che s'abbiano a *conservare* le antiche consuetudini circa i patriarcati nominatamente di Alessandria, di Roma, di Antiochia, ai quali (dice il can. 6) *sua privilegia ac suae dignitates et auctoritates serventur*. Fin qui per altro non portavano quei patriarchi se non la denominazione di *Vescovi*, nè pria del concilio ecumenico di Calcedonia si conobbe il titolo di *Patriarca*, il quale allora si cominciò ad usare, alternato ben anche con quello di *arcivescovo*. Ed infatti, nelle acclamazioni, che i padri di quel concilio pronunziarono al papa san Leone I — *Leoni multos annos*, fu da taluni aggiunto: *Sanctissimo et universali Archiepiscopo et Patriarchae magnae Romae* (Ved. il Labbe, collect. Concil. tom. I, pag. 1167).

Ai tre primitivi Patriarchi, romano, alessandrino, antiocheno, il concilio ecumenico di Costantinopoli (*can. 3*) volle aggiungere il vescovo di quella città; e ne fu sanzionato il decreto dall'altro ecumenico sinodo di Calcedonia (*can. 28*). E sebbene a questa novità non volessero in sulle prime aderire i romani pontefici, perchè la dicevano contraria al can. 6 del concilio niceno; tuttavia, per le ripetute istanze degl'imperatori, vi aderirono di poi. — Finalmente l'imperatore Teodosio il giovine, coll'assenso del romano pontefice e dei patriarchi costantinopolitano ed alessandrino, decorò della dignità patriarcale anche la chiesa di Gerusalemme. Ma poichè non voleva acconsentirvi l'antiocheno, dicendo che ne rimaneva lesa la propria giurisdizione territoriale, ne fu appianata ogni difficoltà nel concilio calcedonese, assegnando al nuovo patriarca di Gerusalemme le tre Palestine, e conservando a quello di Antiochia le due Fenicie e l'Arabia.

Questa distinzione dei cinque patriarcati non fu mai più alterata o modificata nei secoli successivi, anzi nell'ecumenico concilio lateranese IV venne riconfermata.

(cap. 23. de privil.) — Sulla quale distribuzione territoriale della Chiesa in cinque patriarcati, così scriveva l'antiocheno patriarca Pietro III (1), nel 1054, contro Domenico III, veneto patriarca di Grado, il quale pavoneggiavasi del suo titolo patriarcale « Da fanciullo sino » alla vecchiaia allevato alle sacre lettere, e con assiduità » occupato nella lettura di esse, non ho mai appreso nè » udito in verun luogo da chicchessia, che il preside di » Aquileja o delle Venezie si nomini patriarca. Cinque » sono infatti in tutto il mondo, per disposizione della » divina grazia, i patriarchi, il Romano, il Costantinopolitano, l'Alessandrino, l'Antiocheno e il Gerosolimitano. Ma neppure ciascuno di questi cinque porta il » nome propriamente di patriarca, ma abusivamente. Si » intitolano infatti; il pontefice di Roma, papa; quello di » Costantinopoli, arcivescovo; quello di Alessandria papa, quello di Gerusalemme, arcivescovo; ed il solo di » Antiochia ebbe la sorte di essere detto e conosciuto » patriarca. Lo che, se diligentemente la tua carità ne » farà ricerca, troverà usato in tutti gli scritti. Perciò sii » attento a quanto dico. Il corpo dell' uomo è retto da » un solo capo, in esso poi sono molti membri, i quali » vengono governati da cinque soli sentimenti, sono cotesti senza la vista, l'odorato, l'udito, il gusto ed il tatto. Similmente anche in corpo di Cristo; ossia la Chiesa » dei fedeli; composto delle diverse nazioni, come membri, ed amministrato, come da cinque sentimenti, dalle » suddette grandi sedi, è retto da un solo capo, ch'è lo » stesso Cristo. E poichè oltre i cinque sentimenti, altro » sentimento non esiste, così, oltre i cinque patriarchi, » nessuno concederà esistere verun altro patriarca. Da » queste cinque sedi pertanto, che nel corpo di Cristo » fanno le veci dei sentimenti, tutte le membra (ossia » tutte le patrie delle nazioni ed i vescovati pei varii » luoghi dispersi) sono a Dio ordinate e decentemente » dirette; quasi impastate opportunamente nel solo capo » Cristo, vero Dio nostro, per mezzo della retta e sola

(1) Primo a farci conoscere queste lettere fu il Cotelerio Giambattista, nel tom. II della sua opera *Eccl. Graecae Monum*, dalla pag. 108 alla 135. Dopo lui, l'eruditissimo Le Quien, *Oriens Christianus*, tom. II. col. 754. Il brano, che qui rechiamo, si legge pubblicato in gr. ed in lat. dal Veneziano pr. Giuseppe Cappelletti nella sua *Stor. della Ch. di Venezia*, pag. 101 e seg. del vol. 2, e nella prefaz. al vol. IX dell' altra sua opera, *Le chiese d'Italia*, pag. 9 e seg.

» fede, e da lui condotte... In qual altro modo infatti potremmo introdurre un sesto patriarca, non esistendo, come già fu detto, un sesto sentimento nel corpo?..
» e ciò, essendo nel mondo molte e grandi diocesi, che
» eccedono la tua, provincie e regioni governate ed al
» culto di Dio guidate da metropolitani e da arcivescovi?
» Calcola infatti, quanto maggiore del tuo paese sia la
» Bulgaria, quanto ne sia più ampia la grande Babilonia, e la Romagiria ossia il Corassan, e le altre provincie dell' *Oriente*, alle quali da noi sono mandati arcivescovi e cattolici, i quali ordinano in quelle parti i
» metropolitani, a cui sono soggetti molti vescovi, tuttavolta nessuno di loro fu mai appellato *Patriarca*. »

Non v'ha poi dubbio, che tra i patriarchi abbia sempre avuto la prominenza il Romano Pontefice, si a cagione della doppia dignità, che in sè unisce, di patriarca di Occidente e di Sommo Pontefice della Chiesa universale, e si per l'ampiezza del suo territorio patriarcale, di gran lunga più vasto di quello complessivamente degli altri quattro patriarchi. Sino dal IV secolo il concilio di Costantinopoli ne determinò i confini; ed in seguito ne li consolidarono i secoli sino a noi. Ed infatti il canone 21 di questo ecumenico sinodo assegnò alla giurisdizione dei patriarchi orientali le provincie della Tracia, del Ponto, dell'Asia, dell'Oriente propriamente detto, della Libia e dell'Egitto, e conservò al patriarca di Occidente l'intiero Illirico, l'Italia, le Gallie, le Bretagne, le Spagne e l'Africa.

Ciascuno dei patriarchi, siccome gode piena giurisdizione sopra tutti gli arcivescovi e metropolitani del suo patriarcato, così deve altresì rispettare quella degli altri, nè può frammischiarvisi nell'amministrazione patriarcale e nelle discipline, senza offendere i diritti dell'altro. Nè da quest'obbligo rimane escluso il patriarca di Occidente, ossia il vescovo di Roma; il quale non ha diritto di pretendere dagli Orientali qualsiasi obbedienza alle sue leggi disciplinari.

Troppo lungo sarebbe il portare qui le gravi testimonianze dei teologi e dei canonisti, che sostengono, questa teoria. Per amore di brevità mi limito all'autorità dell'immortale pontefice Benedetto XIV, il quale può dirsi il patrocinatore dei diritti e delle immunità delle chiese di Oriente, particolarmente sulla sua celebratissima Enciclica *Allatae sunt etc*

Tuttavolta alle asserzioni, si aggiunga la commemorazione altresì dei fatti. E per non eccedere di troppo la propostaci brevità, ricorderemo quello, che fu solennissimo, allorchè, nella seconda metà del IX secolo, i Bulgari, convertiti di recente alla fede cristiana, reclamarono il proprio diritto di nazionalità orientale, dichiarando di non conoscere alcuna dipendenza dal patriarcato dei Latini, ma di voler essere incorporati con la chiesa di Oriente. A questa determinazione li costrinse l'imperioso contegno di Roma, nel volerli provvedere di vescovo.

Vero è che i Bulgari, sino dai primordii della loro conversione, s'erano mostrati unicamente propensi ai Latini; anzi non avevano voluto ricevere nel loro paese verun missionario di Grecia. Bogori, che n'era il re, avova chiesto al papa Adriano II, che gli concedesse arcivescovo della loro provincia il diacono Marino, uomo di raro merito, cui Adriano per questo appunto reputò più opportuno ad assistere in qualità di suo legato all'imminente concilio ecumenico di Costantinopoli. Invece ne destinò loro un altro, che ad essi non piacque; è ciò probabilmente perchè non se l'avevano scelto essi. Questo rifiuto diede motivo a dissapori e contrasti, sicchè gli animi a poco a poco si alienarono da Roma e volsero le loro inclinazioni al patriarcato di Costantinopoli. Il re, nell'occasione dell'VIII concilio ecumenico, che si stava per convocare in questa capitale, mandò i suoi ambasciatori ad assistervi, incaricandoli altresì di proporre alla deliberazione dei padri a quale dei patriarcati dovesse appartenere la chiesa di Bulgaria. — Alcuni giorni dopo chiuso il concilio, l'imperatore fece radunare i legati pontificii, col patriarca Ignazio e coi vicarii degli altri patriarchi di Oriente, per dare udienza agli ambasciatori dei Bulgari. Pietro, che n'era il capo, così parlò. « Poichè non è da molto tempo, che noi abbiamo ricevuto la grazia del Cristianesimo; perciò, temendo noi di non essere atti a giudicare senza pericolo d'ingannarci, chiediamo a voi, i quali rappresentate le grandi chiese patriarcali, se dobbiamo dipendere immediatamente da quella di Roma o da questa » di Costantinopoli? » — Risposero i legati del papa: « Noi abbiamo terminato gli affari, di cui eravamo stati » autorizzati dalla Sede Apostolica, nè circa la vertenza » vostra ci fu comunicata alcuna particolare facoltà. Ma

» poichè il vostro re, con tutto il popolo, si è assoggettato alla Chiesa romana, ed il vostro paese è pieno di » preti nostri; perciò decidiamo, per quanto sta in noi, » che non dovete appartenere ad altra chiesa che alla Romana: » — Ma per l'opposto i legati dei patriarchi di Oriente opposero, che siccome un tempo la Bulgaria formava parte dell'impero greco, sotto il nome di Dardania; ed i Bulgari quando la conquistarono vi avevano trovato i preti greci e non latini; così ne veniva di naturale conseguenza, che quel regno dovevasi riconoscere soggetto alla giurisdizione patriarcale di Costantinopoli. Imbarazzati da questa convincente opposizione gli apostolici delegati, trovarono un appiglio nel ridurre a mera spiritualità la questione, e soggiunsero: « Qui non si tratta già della divisione degl'imperi e dei » regni, ma soltanto di ordine gerarchico. Nessuno può » ignorare, che la Dardania, come anche tutta l'Illiria, » è stata sotto la giurisdizione della chiesa romana, la » quale perciò non ha tolto cosa alcuna a Costantinopoli. » Bensì, invitatane dai Bulgari, rientrò nei diritti, di cui » erale stato interotto l'esercizio dalla loro irruzione e » dal loro paganesimo. »

A questi discorsi non si aquietarono i rappresentanti delle chiese di Oriente, incalzarono anzi vieppiù sempre i Romani, con argomentazioni ed interrogatorii, sicchè ne presero il di sopra, e li ridussero a non più saper che rispondere. Parve ai Romani violata nella propria sconfitta la dignità della Sede Apostolica: gli animi si riscaldarono, e piccati dall'una parte e dall'altra, vennero scambievolmente a parole altere ed ingiuriose: « La » sede di Pietro, dissero i Romani agli Orientali, cotesta » sede, che dovete conoscere per superiore alle vostre, » e ch'è la sola la quale abbia il diritto di giudicare in » tutta la Chiesa, non vi assume al certo per arbitri dei » suoi interessi. Ella anzi condannerà il vostro giudizio » con altrettanto di facilità quanta fu la vostra fretta » nel proferirlo. »

Allora i legati dei patriarchi, posto da parte qualunque riguardo, dissero aspramente: « La è cosa ben » singolare, che voi altri Romani, i quali avete scosso » il giogo dei legittimi imperatori per darvi ai Franchi, » pretendiate ancora di avere qualche giurisdizione ne» gli stati dei nostri padroni. Noi dunque giudichiamo » e solennemente dichiariamo, che il paese dei Bulgari,

» il quale in altri tempi è stato sotto la potenza della
» Grecia, ed ha avuto i preti greci, debba per mezzo
» del Cristianesimo ritornare alla chiesa di Costantino-
» poli, da cui era stato separato per mezzo dell'idola-
» tria. » — « E noi, soggiunsero i delegati del papa,
» disapproviamo e dichiariamo nullo, sino al giudizio
» della santa Sede, codesto inconsiderato giudizio, dot-
» tato dalla presunzione e dall'adulazione; e che avete
» pronunziato d'altronde, senz'essere stati nè scelti nè
» riconosciuti per giudici. » Poscia, voltisi al patriarca
sant'Ignazio, lo supplicarono a rispettare i diritti della
chiesa Romana sua protettrice, e ad astenersi da qua-
lunque atto di giurisdizione nella Bulgaria; libero però
di ricorrere alla Sede Apostolica, qualora credesse di
avere giusti motivi a lagnarsene. Ignazio, senza impe-
gnarsi a nulla di preciso, rispose loro con quella mo-
destia e moderazione, che dovevasi aspettare da un santo.

E sebbene il papa Adriano II nell'approvazione dei
decreti del concilio escludesse questo dei Bulgari; tut-
tavolta il virtuoso patriarca Ignazio malgrado le rimo-
stranze e le minacce di Roma, — particolarmente del papa
Giovanni VIII, il quale con un'asprezza da non potersi
scusare di eccessiva imprudenza, gli comandò due vol-
te (1) di ritirare dalla Bulgaria i suoi preti greci, — si at-
tenne costantemente, in questo argomento di disciplina,
alle decisioni dei patriarchi di Oriente e dei teologi e
canonisti della sua nazione.

Vi fece uscire i missionari latini; diede alla Bulga-
ria un arcivescovo; vi fece ordinare parecchi vescovi;
si mantenne in somma, finchè visse, nella piena giuri-
sdizione di quelle Chiese. — Eppure il patriarca Ignazio
era santo, ed è venerato per tale anche dalla Chiesa
Romana, la quale, nel suo Martirologio, ne recita annual-
mente l'elogio il giorno 23 di ottobre!

Ed anche dopo la morte di Sant'Ignazio, il quale si
credè sempre obbligato in coscienza a sostenere la sua
giurisdizione sui Bulgari, come un diritto inalienabile
della sua chiesa, continuarono essi nella dipendenza dai
patriarchi di Costantinopoli. Anzi francamente può dirsi,
che l'asprezza del papa Giovanni VIII, non solo verso
sant'Ignazio, ma più ancora verso gli altri vescovi e
preti greci, che allora si trovavano nella Bulgaria, non

(1) *Epist.* 78 e 79.

valse che ad esacerbare sempre più gli Orientali; sicchè la religione cristiana si rasodò tra quel popolo vieppiù sempre col rito greco.

Ho voluto narrare minutamente questa vertenza, tal quale ci viene conservata dal contemporaneo biografo dei papi Adriano II e Giovanni VIII, perchè mi sembra di trovarvi non poca analogia sott'ogni aspetto con l'odierna controversia degli armeni cattolici orientali a difesa dei proprii diritti e delle discipline della loro nazione contro le pretensioni della propaganda di Roma. — Per ora mi astengo da qualunque commento.

Le sedi patriarcali, che costituivano un tempo la Chiesa Orientale, sofferero, è vero, per il sconvolgimenti politici, notevolissime alterazioni locali; sicchè, presentemente, sotto il nome di Chiesa Orientale, come osserva anche il sullodato pontefice Benedetto, s'intendono i Greci, gli Armeni, i Siri ed i Copti; — ma non perciò le primitive prerogative patriarcali vi rimasero abolite o alterate.

Nell' Occidente, i Pontefici Romani, operando sulle provincie e sulle diocesi più con autorità papale che non colla patriarcale, ridusero a sè moltissimi dei diritti, che spettavano anticamente alle popolazioni od al clero delle varie chiese, e che i metropoliti esercitavano nelle varie occorrenze sopra i loro suffraganei. Perciò l'elezione dei vescovi e degli arcivescovi, che si faceva una volta di scambievole accordo dal clero e dal popolo, fu limitata al solo clero; e più tardi, dappoichè i papi se ne feccro riserva, rimase concentrata nel solo papa, senza che il clero o il popolo, a cui si manda il nuovo pastore, vi sia consultato od ascoltato tampoco Così in cento altri punti di ecclesiastica disciplina i Papi nell' Occidente la fanno da padroni, e tutt'al più, in alcuni Stati, per convenienze o viste politiche, ne vanno d'intelligenza col principe.

Non così nell'Oriente, ove le prerogative patriarcali non furono mai da qualsiasi legge abolite o mutate; ove le nazioni esercitano incontrastabilmente i loro diritti, negli scambievoli rapporti col clero nazionale; ove la libertà di questi diritti giurisdizionali nei patriarchi costituisce il più solido vincolo della carità e della concordia nazionale. — La strettezza, che mi sono proposto, non acconsente, che io mi trattenga qui nell'enumerare le varie materie, a cui si estende l'uso della patriarcale

autorità nelle chiese di Oriente. Me ne limito alle più importante e vitale, qual è la conservazione dell'ecclesiastica gerarchia, la quale ha per oggetto il provvedere di sacro pastore le chiese vacanti; materia essenzialissima dell'orientale disciplina.

Rimasta vedova una chiesa vescovile od arcivescovile, tutto il clero secolare e regolare di quella diocesi e con essi i primarii secolari e capi di famiglia, scelgono a pluralità di voti chi loro meglio aggrada, purchè abbia professato vita monastica. Sul che abbiamo l'attestazione dell' eruditissimo Benedetto XIV, il quale dice, (*Allocuz. 25 luglio 1754*) « essere ferma e costante » disciplina della Chiesa Orientale, che *proibisce* di pro- » muovere all' episcopato chi non abbia emmesso profes- » sione monastica (1). »

Scelto che l'abbiano, lo mandano al patriarca con lettere testimoniali ed accompagnato da alcuni dei primarii del clero e del popolo. Il patriarca ne fa esamina-re, da tre o più vescovi, le qualità intellettuali e morali; ed avutane buona attestazione, lo invita a professione di fede ed a giuramento di obbedienza, e ne stabilisce il giorno della consecrazione, che compie egli stesso, con tutta la pompa del proprio rito.

E se poi trattisi dell'elezione del patriarca, finchè n'è vacante la sede, tre vescovi, scelti dal comune suffragio del clero e del popolo, ne assumono il governo, ed intanto i vescovi ed arcivescovi e metropolitani del-l'intiero patriarcato, ed i notabili della nazione procedono all'elezione. Poi si conduce l'eletto nella chiesa patriarcale, ove il metropolitano seniore, alla presenza dei vescovi ed arcivescovi nazionali e di tutto il clero e popolo, ne compie il sacro rito.

Allora il nuovo patriarca ne scrive al sommo Pontefice lettera di cattolica comunicazione, e, chiedendogli la conferma della ottenuta dignità, gli spedisce la sua professione della fede; e il Papa gli conferisce il pallio latino, in segno più di reciproca comunione, che di giurisdizione; perchè sono infiniti gli esempi dell'antichità, sino dal terzo secolo, che i patriarchi orientali e furono consecrati ed esercitarono in tutta pienezza la loro giurisdizione anche prima di avere ottenuta la papale conferma.

(1) *Juxta firmam constantemque Ecclesiae Orientalis disciplinam, qua ad episcopatum assumi prohibetur qui monachalem professionem non emiserit.*

Non è qui luogo di occuparmi in questa dimostrazione, la quale esigerebbe più pagine. Chi ne volesse copiose notizie consulti San Gerolamo, *lib. contr Johan. Hierosolymitan*, cap. 37; — Innocent. Pp. I, *epist. 24 ad Alexandrum Antiochen*, presso il Constant. — Il Le Quien nel suo *Oriens christianus in quatuor patriarchatus digestus*; — il Tommasini, *Vet. et nov. Eccl. discipl.*; — il recentissimo Pitzipios, nella pregevole sua opera *L'Eglise Orientale*, stampata in Roma nel 1855, coi tipi della sacra Congregazione di Propaganda.

Ove poi trattisi di deposizione del patriarca stesso, a cagione della sua mala condotta, il principe o capo della Nazione invita a sinodo nazionale gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i vartabiedi, e quanti hanno diritto d'intervenirvi. Il sinodo, presieduto dall'anziano dei Prelati, cita a comparire, o in persona o per procuratore, il delinquente; lo processa nelle forme canoniche; ne pronunzia sentenza di deposizione, e ne dichiara vacante la sede. Poi procede, secondo le costituzioni nazionali, all'elezione di un Patriarca, come fu detto di sopra.

Premesse queste fondamentali teorie sui patriarcati, e sugli scambievoli rapporti tra i patriarchi; precipuamente tra l'occidentale e gl'orientali; procediamo alla discussione dei proposti quesiti.

QUESITO I. *Se Roma abbia diritto di prendersi qualsiasi ingerenza attiva negli affari ecclesiastici disciplinari della Nazione Armena, inseparabilmente congiunti con le pratiche e giurisdizioni civili di questa.*

Dalle cose dette fin qui ne viene chiara e precisa la risposta. Gli argomenti disciplinari (come sarebbe l'elezione e consacrazione dei vescovi, degli arcivescovi, dei metropolitani, l'elezione del supremo Patriarca, la convocazione de' sinodi si diocesani che provinciali, e precipuamente dei nazionali; l'inalterabile integrità dei riti, si nelle sacre uffiziature e si nel divino sacrifizio, come anche nell'amministrazione dei Sacramenti, nell'osservanza delle annuali solennità, nelle consuetudini circa i sacramentali, i digiuni, ed altre simili cose, che costituiscono le distinte prerogative delle singole nazioni d'Oriente) spettano esclusivamente all'autorità patriarcale, in armonia con la generalità della rappresentanza ecclesiastica e civile della Nazione. Leggasi infatti la

storia degl'Armeni, e non si troverà mai, o che siasi presa qualsiasi disciplinare deliberazione ecclesiastica senza l'intervento del clero e dei principi nazionali, o che i Romani Pontefici, senz'esserne stati pria consultati o pregati, s'abbiano intromesso negli affari di essa, — molto meno poi, che vi abbiano esercitato direttamente atti di giudiziaria e di coercitiva giurisdizione.

È vero, che dopo lo scisma delle chiese di Oriente o quando i cristiani di quelle contrade gemevano sotto il giogo di non cristiani dominatori, la Sacra Congregazione di Propaganda, perchè non restassero dispersi e privi di pastore tanti figli, che si erano conservati immuni dalla scismatica contagione, li accolse con materno affetto sotto la sua tutela, ma queste sue caritatevoli premure nè davano a lei il diritto di costituirsene in avvenire padrona, nè toglievano ad essi il diritto di reclamare i proprii diritti allorchè si fossero emancipati dalla politica pressione, che ne comprometteva la spirituale sicurezza. — E qual è in legge quel tutore, che per ragione dell'esercitata tutela si costituisca padrone delle proprietà e dei diritti e delle prerogative e de' privilegi del suo pupillo già diventato maggiorenne? La maggiorità conseguirono ormai da varii anni, non i soli Armeni, ma tutte le nazioni cristiano-cattoliche dell'Oriente, a cui, per la mitezza ed imparziale equità del Governo Ottomano verso i proprii sudditi, fu concesso di fondare diocesi e di avere vescovi e metropolitani del rispettivo rito, e ne fu persino assicurato il pacifico esercizio del sacro culto, minacciando pene a chiunque, sotto pretesto di religione, avesse recato ad altri molestia.

Rientrati adunque i cattolici armeni nella piena e libera sicurezza dei proprii diritti religiosi, per parte di chi ne frapponeva ostacoli e ne aveva reso necessaria una pietosa tutela; egli è ben chiaro, che debbano eglino rientrare altresì di legittima conseguenza nelle avite prerogative e nei primitivi diritti nazionali; — come un pupillo appunto, raggiunta che abbia l'età maggiore, rimane, pel ministero della legge o senza bisogno di particolare dichiarazione, libero e sciolto dall'autorità tutoria.

Quindi è, che Roma, a cui bensì dichiarano gli Armeni di essere uniti nell'unità della fede e della morale evangelica, non può nè deve esercitare su di essi patriarchica autorità, sendochè appartengono alla chiesa d'Oriente e non a quella dell'Occidente.

Nè a ciò si oppone, che il sommo Pontefice abbia in tutta la Chiesa e su tutte le nazioni cristiane, ogni pienezza di potestà legislativa; nel che sono d'accordo tutti i teologi e canonisti. Ma tutti d'altronde si esprimono in modo da farci intendere, riferirsi questa teoria alle leggi universali bensì, che sono estese a tutta la Chiesa nei punti della fede o della morale, perchè su queste non può aver luogo transazione o varietà d'interpretazione; ma non quanto a leggi, che avessero per oggetto particolari chiese o nazioni, tutelate dall'antichità di Canoni o dalla tradizione e consuetudine derivata per lunga serie di serie di secoli dagli antichi loro Padri e Dottori. — Sul che osservano i canonisti *(cap. 1 de Constit. in Sext. et cap. 2 de Reg. Jur. in Sext. reg. 47.)*, che, trattandosi di novità direttamente contrarie alle esistenti consuetudini di chiese o di nazioni o di luoghi particolari, qualora il Pontefice non dichiari esplicitamente di rivocarle, non rimangono queste abrogate per la semplice intimazione delle nuove, che volesse stabilirvi; e ne recano il motivo, perchè *le consuetudini e gli statuti dei particolari luoghi e persone (in quanto che sono fatti e nel fatto esistono), può probabilmente ignorarle* (1). — Ma più chiaramente ancora su questo argomento ci ammaestra l'autorità del pontefice san Gregorio Magno, il quale scrivendo a Natale vescovo di Salona, in Dalmazia, lo assicurava, ch'egli sempre *sarebbesi guardato dall' infrangere in qualsiasi Chiesa, ai Consacerdoti suoi, le istituzioni dei maggiori, perchè avrebbe fatto ingiuria a sè stesso qualora avesse turbato i diritti dei maggiori* (2). — E prima di lui, censessant'anni addietro, il papa san Celestino I, in una lettera ai vescovi dell'Illiria esprimeva lo scambievole dovere di essere sottomessi al dominio dei Canoni e non già di voler dominare sui Canoni, di cui egli ed essi e con essi tutti i sacri Pastori custodiscono i precetti (3). — E pochi anni avanti, il pontefice san Zozimo aveva scritto ai vescovi delle Gallie, che NEMMENO L'AUTORITA' DELLA SEDE APOSTOLICA *può concedere* o *cangiare checchè*

(1) *Locorum specialium et personarum consuetudines et statuta (cum sint facti et in facto existant) potest probabiliter ignorare*

(2) *Absit hoc a me, ut statuta majorum consacerdotibus meis in qualibet Ecclesia infringam, quia mihi injuriam facio, si fratrum meorum jura perturbo*

(3) *Dominentur nobis regulae, non regulis dominemur · simus subjecti Canonibus qui Canonum praecepta servamus*

sia, in onta alle costituzioni dei Padri, perciocchè, dic' egli, *appo noi irremovibilmente radicata vive l' autorità, a cui sanzionarono reverenza i decreti dei Padri* (1).

Che se tali cose dicevano i sommi Pontefici Romani a sostegno dell'inviolabilità delle sacre consuetudini e delle tradizioni delle stesse chiese, comprese nel patriarcato di Occidente; chi non vede, altrettanto e con più di ragione, doversi affermare ciò delle chiese patriarcali di Oriente? — Sì ed a sostegno della nostra teoria abbiamo l'autorità irrefragabile dell' immortale pontefice Benedetto XIV, il quale, nella sua celebratissima Enciclica *Allatae sunt*, diretta a frenare l'arroganza dei missionarj latini, propensi a rovesciare le consuetudini e i riti delle chiese Orientali, così esprimesi « Fu proposta e discussa nel- » l'adunanza di valenti personaggi, tenuta il dì 9 lu- » glio 1631, nel palazzo del cardinale Panfili, il quale » innalzato al sommo pontificato prese il nome di Inno- » cenzo X: e ne fu pronunziata questa risoluzione. — » I sudditi dei quattro patriarcati d'Oriente non sono ob- » bligati alle nuove costituzioni pontificie, se non in tre » casi: 1.° nella materia di dommi di fede; 2.° se il papa » in esse costituzioni ne faccia menzione e ne dispon- » ga (2); 3.° se implicitamente in esse Costituzioni dis- » ponga di loro nei casi di appellazioni al futuro con- » cilio (3). »

Ora, se gli Orientali non sono obbligati alle pontefìcie leggi, tranne che nei soli casi espliciti di dottrina e di generale disciplina, egli è palese, che fuori di questi casi, neppure i papi possono, come patriarchi di Occidente, esercitare autorità nè imporre leggi ad essi

(1) *Contra statuta Patrum concedere aliquid vel mutare, nec hujus quidem Sedis potest auctoritas: apud nos enim inconvulsis radicibus vivit antiquitas cui decreta Patrum sanxere reverentiam.*

(2) In cose, come ben s'intende, appartenenti alla disciplina ecclesiastica universale, altrimenti ci si mostrerebb' egli in contraddizione con quanto hanno insegnato i predecessori pontefici, e con quanto anch' egli in queste Costituzioni e in altri luoghi insegnò.

(3) « Proposita discussaque fuit in praestantium Virorum conventu, » habito die 9 Julii anno 1631 in aedibus Cardinalis Pamphilii, qui ad » summum Pontificatum evectus Innocentii X nomen assumpsit. Haec autem tunc prodiit resolutio: — Subditi quatuor Patriarcharum Orientis » non ligantur novis Pontificum Constitutionibus, nisi in tribus casibus: » primo, in materia dogmatum fidei; secundo, si Papa explicite in suis » Constitutionibus faciat mentionem et disponat de praedictis; tertio, si » implicite in eisdem Constitutionibus de eis disponat in casibus appellationum ad futurum Concilium »

circa le consuetudini e i riti della loro nazione. Sul che aggiungeremo, per sovrabbondanza, le parole del concilio ecumenico Lateranense IV, « Vogliamo favorire ed » onorare i Greci, che ai nostri giorni ritornano all'ob» bedienza della Sede apostolica, sostenendo, per quanto » nel Signore possiamo, le loro usanze e riti (1), » — nonchè le parole del papa Innocenzo III ed Ottone cardinale di Frascati — « Ma poichè alquanti de' Greci, ri» tornando alla devozione della Sede apostolica, rive» rentemente ad essa obbediscono, è conveniente, che » tolerandone, per quanto nel Signore possiamo, le co» stumanze ed i riti, li conserviamo nell'obbedienza della » Chiesa Romana (2). » —

Sulla quale indipendenza delle Chiese Orientali dalla giurisdizione disciplinare del Papa, giova recare le parole del Monacelli (*Formularium legale Practicum fori Eclesiastici*, in Append. pag. 503 del tom. I), il quale, commentando una *Circolare della s. Cong. dei Vesc. e Reg.* del 16 marzo 1697, così esprimesi: « Qui opportunemente » domanderai, se nella legge o costituzione universale del » Papa siano compresi i Vescovi e i Patriarchi Oriantali » cattolici? Dico che no. qualora non sia fatta di essi » esplicita menziona (3). Quindi è, che siffatti Patriarchi » uniti alla Chiesa Romana, in vigore delle facoltà loro » attribuite dai concili Niceno ed Efesino, validamente » ordinano i vescovi e gli arcivescovi, perchè nè il Papa » nè il concilio di Trento ha tolto loro giammai una tale » potestà. Anzi Eugenio IV, nella sua Costituz. 17 § 9, » espressamente la conferma, e così parimente riferi» scono essere stato deciso, il Wicol voc. *Graeci*, num. 6; » il Pignatelli, *Constit.* 135, num. 1, tom 7, *Haller de sacr.* » *Ord. et elect.* part. 2, art 3, num 11 e seg »

È inutile ripetere qui, con l'autorità del papa Benedetto XIV, che sotto il nome di Greci devonsi intendere tutte le nazioni di Oriente Ed è pur inutile il ricordare la fermezza dei Milanesi (tuttochè compresi nel patriarcato Occidentale) nel rifiutarsi dall'accettare

(1) *Graecos diebus nostris ad obedientiam Sedis, Apostolicae revertentes fovere et honorare volumus, mores ac ritus eorum quantum in Domino possumus sustinendo*

(2) Lell III — *Verum quia nonnulli Graecorum ad devotionem Sedis Apostolicae redeuntes et reverenter obediunt et intendunt, licet et expedit ut mores ac ritus eorum quantum in Domino possumus tolerantes, ipsos in Romanae Ecclesiae obedientiam praeservemus*

(3) Verricell *De Apostol Mission* tit 3 *de Legib.* qu 84, num 3 et 4

i riti e la disciplina della Chiesa Romana, allorchè, circa il 1440, il cardinale Branda Castiglioni, pontificio legato, ne li voleva costringere a nome del papa.

Anche i Veneziani resposero energicamente le novità, che nel 1581 volevano introdurre nella disciplina ecclesiastica i due apostolici visitatori Lorenzo Campeis referendario d'ambo le segnature, protonotorio apostolico e pontificio legato presso quella repubblica, ed Agostino Valier vescovo di Verona. Vedasi a questo proposito il *Sacerdotale Venetum*, ristampato anche nel 1585; lo che mostra, che la chiesa veneta non aveva voluto accettare le novità, che dai visitatori apostolici eranle state comandate. Anzi dal sinodo diocesano del 1592 (*cap. 25*) raccogliesi, che il clero non aveva voluto per anco accettare l'uso del birretto a croce, comandato similmente dai visitatori apostolici nel 1581, nè acconsentire a deporre la barba. Eppure Venezia è compresa nel territorio assegnato dai canoni suindicati alla giurisdizione del Patriarca di Occidente!

Che se vorremo por mente all'inseparabile connessione di queste ecclesiastiche prerogative con le civili giurisdizioni nazionali, vie più chiara ci si appalesa l'incompetenza del Papa, sia come Patriarca Occidentale, sia come sovrano, ad ingerirvisi. Troviamo in ciò opportunissima analogia col fatto dell'arcivescovo Incmaro di Rheims, allorchè il papa Adriano II volle ingerirsi nel governo e nelle consuetudini politiche della Francia; tuttochè la Francia, come provincia del territorio Occidentale, non potesse in confronto di Roma vantare quell'inseparabilità di diritti civili ed ecclesiastici, che le può contrapporre ogni nazione di Oriente. Quel profondissimo canonista, assumendo la difesa del re Lotario, e della propria nazione, queste tra le altre cose scrivevagli (1). « Molte persone, così ecclesiastiche, come laiche, vanno » pubblicando, che nessuno de' tuoi predecessori ha mai » dato ordini simili, ed è certo, che nell'affare medesimo » di Lotario sì gravemente accusato, il papa Nicolò di » gloriosa memoria non ha proceduto a questo modo. » Allorchè noi rappresentiamo ai grandi la facoltà di legare e sciogliere, ch'è stata data a san Pietro ed ai » suoi colleghi, rispondono, che i regni si acquistano » colle battaglie e colle vittorie, non colle scomuniche

(1) Hincmar Oper tom II, pag 689

» dei papi e dei vescovi. Se a questo modo pretendi » di disporre dello Stato, soggiungon essi, difendilo » dunque contro gli assalti dei Normanni, e non chie- » derci che noi difendiamo te stesso. Poichè il papa non » può essere vescovo e re; poichè i suoi predecessori si » sono contentati del governo della Chiesa, e non hanno » tentato di usurpare lo Stato, che appartiene al prin- » cipi, non ci comandi dunque il papa di conoscer per » re colui, il quale tenendosi da noi lontano, non può » soccorrerci contro i barbari. Non pretenda di assog- » gettarci ad un giogo, che i suoi predecessori non ci » hanno imposto, e che noi Francesi non possiamo nè » dobbiamo portare. » Si può ben credere, che al papa non piacesse di troppo questo linguaggio; però non seppe rispondervi.

Ed ancor più di analogia troviamo nella contesa insorta poco dopo, circa la deposizione dell'altro Incmaro vescovo di Laon, sentenziata dal concilio provinciale di Douzi, in cui l'arcivescovo di Rheims era preside. E poichè il vescovo di Laon aveva appellato al giudizio del papa, comandò Adriano, che l'appellante fosse mandato a Roma per essere colà giudicato Ma il re di Francia, difensore e custode egualmente delle civili che delle ecclesiastiche consuetudini del suo regno, rispose con risoluta fermezza al pontefice (1) «... Dove hai tu trovato, » che il sovrano, cui incombe di punire i rei, secondo » le leggi, sia obbligato di far condurre a Roma un uo- » mo condannato secondo tutte le leggi e convinto in » tre concilj, come perturbatore del pubblico riposo?... » Tralascia di comandarci e molto meno di minacciarci, » in una maniera contraria alla Scrittura, alla Tradizione » ed ai Canoni. Ben ti è noto, e lo sappiamo noi pure, es- » sere senza forza tutto ciò ch'è contrario a codeste re- » gole. *Il privilegio di Pietro*, dice Leone tuo illustre e » santo predecessore, *sussiste allorchè cotesto giudizio è* » *conforme all'equità*. Dunque non più sussiste allorchè » sia ingiusto. Finalmente ti scongiuriamo, in nome del » Signore e de' santi Apostoli, a cambiare stile, ai riguar- » do a noi, come riguardo ai nostri vescovi, ed a non » mettersi nella necessità di ricevere con disprezzo le » tue lettere e i tuoi comandi. »

Adriano II rispose al re in una maniera ben dissimile

(1) Hincm. ivi, pag. 701.

da quella, che aveva usato nelle precedenti sue lettere, cui anzi quasi disapprovò, dicendo, ch' *erangli state estorte mentr' era infermo* (1). Così questo papa, uno dei primi che abbiamo contraddetto alle consuetudini nazionali di Francia, cedè finalmente al fermo e così ben ragionato reclamo del re e dei vescovi di quel regno.

Per tutte le cose fin qui esposte e per l'analogia, che mi sembra di trovare in questi fatti, con l'odierna vertenza degli armeni di Costantinopoli, possiamo conchiudere con franchezza, non avere Roma alcun diritto di prendersi ingerenza attiva nelle attuali cose ecclesiastiche disciplinari della nazione Armena, perciocchè strettamente legate con le civili prerogative e giurisdizioni di essa, entro il territorio patriarcale di Oriente.

QUESITO II. *Se Roma nella vertenza odierna possa legalmente farsi rappresentare da un Delegato Apostolico a Costantinopoli, in confronto della Nazione armena cattolico-orientale?*

Le condizioni civili ed ecclesiastiche degli Armeni, relativamente a Roma, non possono per guisa alcuna reputarsi dissimili da quelle di tutte le altre nazioni di Oriente. Se il patriarca di Occidente non può avere, siccome tale, ingerenza attiva negli affari disciplinari dei patriarcati di Oriente; — anzi, se non può averne in siffatte materie neppure come Capo supremo della Chiesa, ma soltanto in argomenti dommatici o di universale disciplina e morale cristiana; e lo abbiamo dimostrato testè; — ne viene di conseguenza, che neppure per mezzo di altri potrà farvisi rappresentare con azione attiva, e molto meno con atti coercitivi, i quali di necessità suppongono una precedente canonica procedura. Ci ammaestra la storia di tutti i secoli, che i Romani Pontefici non mai presero parte alle controversie disciplinari, anche gravissime, delle chiese di Oriente, se non allora quando o per appellazioni portate dinanzi ad essi, o per invocata cooperazione, ne fosse stata abbandonata nelle loro mani la decisione.

E se non invitati mandarono talvolta uno o più delegati apostolici per trattare o coi patriarchi e coi principi intorno a gravi argomenti, lo fecero sempre in via

(1) Adrian. Pp., epist. 34.

di mediatrice conciliazione e di ministero di pace; non mai nel tuono imperioso e coercitivo, quale, dopo gli svolgimenti politici e religiosi delle comunità cattoliche dell'Oriente, i pontificii rappresentanti si sono reputati in diritto di poter fare.

E perchè non si dica, asserire noi ciò senza provarlo; giova ricordar qui alcuni dei fatti, tuttochè notissimi e incontrastabili, di cui la storia della Chiesa universale è feconda.

Nelle vertenze di Costantinopoli, allorchè nel 381 l'imperatore Teodosio convocò un concilio generale in quella città, che fu il secondo ecumenico; nel quale fu esaminata e dichiarata nulla l'ordinazione di Massimo, e fu istituito e confermato su quella sede san Gregorio Nazianzeno; — nel quale si trattò di far cessare lo scisma di Antiochia, rimastane vacante la sede per la morte di san Melezio; — al quale avevano presieduto successivamente alla loro volta i tre grandi patriarchi della chiesa di Oriente, san Melezio di Antiochia, san Gregorio di Costantinopoli, Timoteo di Alessandria; — non troviamo, che alcuno vi abbia assistito a nome del Pontefice Romano e della chiesa di Occidente. Eppure in quel Concilio, tra le altre cose, furono determinati i rispettivi territorii, non solo dei tre patriarchi di Alessandria, di Antiochia e di Costantinopoli, ma eziandio del patriarca di Occidente, ossia del Pontefice Romano (come di sopra fu detto). Eppure fu concilio ecumenico.

So, che il Baronio, per difendere l'ecumenicità di esso, affermò che la sede apostolica vi avesse inviato una professione di fede con alcuni anatemi contro le eresie dell'Oriente, e che su questa ne siano state formulate le decisioni. Ma, oltrecchè le sue asserzioni vanno soggette a molte difficoltà, giova notare, che, suppostane la verità, il pontefice vi avrebbe inviato *una professione di fede* e non già regole disciplinari, e che la conseguenza sua non ha bisogno di quel suo debole appiglio; sendochè il successivo assenso e del Sommo Pontefice e del resto della chiesa occidentale ne sanzionò le decisioni. Nè v'ha di certo canonista o teologo non havvi anzi vescovo cattolico, il quale non lo ammetta per concilio ecumenico.

E che perciò; diranno forse taluni? — Che le chiese di Oriente, soggiungo io, trattavano e disimpegnavano i loro affari, anche dommatici, senz'alcuna ingerenza

di Roma e de' suoi delegati. — I quali d' altronde, se talvolta in altre occasioni intervennero, occuparono bensì il seggio di onore per riguardo alla preminenza, che tutte le chiese orientali conoscono e ammettono nel patriarca di Occidente, ma nella discussione degli argomenti, di cui trattavasi, non furono reputati al di sopra di verun altro dei prelati, che ne componevano la sacra assemblea. — Meglio lo vedremo in seguito nell' esposizione, che sono per fare dei fatti.

Nell'affare clamorosissimo di san Giovanni Grisostomo, che pose sossopra una metà della Chiesa, quando vi prese ingerenza il Romano Pontefice Innocenzo I, benchè ne avesse avuto precedentemente notizia? Soltanto dappoichè quattro vescovi greci, recatisi appositamente a Roma, gli diedero in proprie mani tre lettere, una del santo Patriarca, una del suo clero, ed una terza di quaranta prelati, che ne imploravano l'intervento; — soltanto dappoichè il prete Teorano di Costantinopoli gli presentò le lettere sinodiche di un concilio di venticinque vescovi in favore del perseguitato prelato; — soltanto in somma dappoichè la più sana parte del clero di quella patriarcale provincia ne invocò la suprema mediazione. E sebbene questa riuscisse di nessun effetto: non perciò gl' inviati pontificii, nè il Papa, esercitarono sui colpevoli qualunque siasi atto di coercitiva giurisdizione.

Nell'affare di Eutiche, quando vi prese parte il pontefice san Leone? — Allorquando il patriarca san Flaviano (dopo che Eutiche era stato già condannato dal concilio provinciale di Costantinopoli ed aveva appellato al concilio di Roma) implorò l'aiuto di lui. E nell' implorarlo, tra le altre cose dicevagli: « Reputa causa tua propria » questo affare: rassoda la fede dell' imperatore, ed ap- » poni il suggello de' tuoi decreti ad una condanna già » canonicamente proferita. Sì fa correr voce di un più nu- » meroso concilio; ma quale bisogno di un nuovo con- » cilio, il quale nelle presenti circostanze può turbare » tutte le chiese? Questa causa non abbisogna se non » del soccorso del tuo suffragio autorevole. » — Sulle quali parole ci sembra di dover notare, che, se il patriarca di Costantinopoli pregava il papa a *reputar causa sua propria cotesto affare*; — se non gli chiedeva che di apporre il suggello de' suoi decreti *ad una condanna canonicamente proferita*, — a se dichiarava, di non

bisognar questa causa *se non del soccorso del suo suffragio autorevole*; — egli è chiaro, che il santo patriarca non riconosceva già in lui un' assoluta supremazia giurisdizionale, di cui non sarebbe stato uffizio semplicemente il *reputare* causa sua propria un affare, che gli fosse appartenuto per diritto di papale giurisdizione, ma soltanto ne provocava l'intervento, perchè, essendo egli tra i patriarchi il primo nella preminenza della Sede, fosse viemmeglio rinvigorito il giudizio già *pronunziato canonicamente* (quindi legittimo, e valido ed autorevole di per sè, e non bisognoso di ulteriore intrinseco ed essenziale sostegno di validità). Lo che più chiaramente è spiegato nella susseguente dichiarazione, non abbisognar questa causa se non *del soccorso* di un suffragio autorevole. — Un *suffragio* chiedevagli, ed a titolo di *soccorso*.

Anche nella vertenza notissima dell' intrusione di Pietro-Mongo, che aveva espulso dalla sede di Alessandria il patriarca Giovanni Telaja, non pria vi prese parte il Romano Pontefice, se non dappoichè questi ricorse a lui, recatosi a Roma sull' esempio dell' illustre suo predecessore sant' Atanasio. E la parte, che vi prese, non fu già di mandare a quella città un plenipotenziario apostolico a piantarvi tribunale d' inquisizione, ed a procedere con censure o con altri modi coattivi in confronto del clero avverso al patriarca legittimo. Radunò prima di tutto, nel 484, un concilio in Roma, composto di vescovi italiani, e con la maturità delle loro deliberazioni determinossi a mandare due deputati all' imperatore Zenone, in Costantinopoli, per lagnarsi delle sciagure derivate alla chiesa di Alessandria dalla violenza dell' intruso Pietro-Mongo, e per domandargli che costui fosse scacciato da quella sede — Sapeva ben egli, il pontefice Felice II, che qualunque atto esterno di coercitiva giurisdizione avess' egli esercitato nel territorio imperiale sulla persona dell' usurpatore e de' suoi aderenti, sarebbe stato un attentato contro i diritti della civile sovranità locale, negl' inseparabili rapporti del principe co' suoi suoi sudditi. Perciò all' imperatore diresse Felice i suoi legati, apportatori della sua domanda in iscritto; — all' imperatore e non ai legati raccomandò la giuridica inquisizione di quest' affare.

Ma per non tessere qui una lunga serie di fatti, che mostrano assai chiaramente non avere mai il Pontefice romano esercitata nell' Oriente, per mezzo de' suoi inviati,

coercitiva giurisdizione sulle persone e sulle chiese orientali, negli affari di particolare disciplina ecclesiastica, strettamente legata con le civili attribuzioni e con gli antichi diritti di quelle nazioni; meglio è far sosta e conchiudere, che neppure nell' odierna vertenza poteva la sede Romana mandare un suo rappresentante a Costantinopoli, - territorio di giurisdizione non sua - ad esercitare pontificia autorità sopra gli Armeni, - sudditi non suoi, - in argomento, spirituale bensì, ma inseparabilmente annesso ai diritti nazionali e civili di essi; anzi da questi legittimamente derivato. Questi nazionali diritti vedrannosi meglio sviluppati nella risposta, che daremo, all' VIII quesito.

QUESITO III. *Se questo Delegato Apostolico, in vigore dei poteri avuti da Roma, potesse procedere in via coercitiva contro i sacerdoti di essa Nazione?*

Sotto duplice aspetto vogliamo considerare la sostanza di questa investigazione: cioè, se l'apostolico delegato mons. Antonio Pluym, od altro chiunque si fosse, in vigore dei poteri conferitigli dalla Santa Sede, avesse canonicamente autorità di procedere, ossia d'istituire processi, in territorio straniero; — ed in secondo luogo (seppur lo poteva) gli era lecito ragionevolmente il por mano contro i sacerdoti con mezzi coercitivi, importanti un'esteriore privazione di spirituale commercio coi secolari della loro nazione; entrambi sudditi non dello stato romano e dimoranti in paese di non romana appartenenza?

Ciò premesso, neghiamo, che *in vigore dei poteri conferitigli da Roma* potesse il delegato apostolico istituire *canonica* procedura sopra gli Armeni di Costantinopoli. Ed infatti, se il Papa - nè come Sommo Pontefice, perchè non trattasi qui di argomento di fede o di morale cattolica, nè come Patriarca di Occidente, - non può prendersi veruna ingerenza attiva o coercitiva, nè farla prendere in suo nome (*Qu. I, e II*) sopra gli Orientali, che individualmente e territorialmente appartengono ai grandi patriarcati dell' Oriente; - dunque neppure il suo qualunque siasi delegato potrà *canonicamente* esercitarvi un diritto, ch' egli non ha; perchè, secondo le più chiare ed ovvie regole di giurisprudenza, sì ecclesiastica che civile, le facoltà di un mandatario non possono eccedere quelle del suo mandante. L' intraprendere inquisizione

giuridica è un atto di autorità, che non si può esercitare da verun giudice sopra i sudditi altrui, nell'altrui territorio: cosicchè l'operato da un giudice in materia o sopra persone di appartenenza non sua, è legalmente nessun valore; – ammaestrandoci e la Reg. XXVI del diritto *(Cap. II in Sext)* che « *E' insussistente quanto si fa dal Giudice, se non appartiene alla sua giurisdizione* (1) ed il cap. *factum* 170 §§ *de R. J.* non che *l. fin.* §§ *de Iurisdict*, ove leggesi, che « *ciò che dal Giudice è fatto, non appartenente all' Uffizio di lui non è valido* (2). — La qual regola più chiaramente è spiegata dal dottissimo canonista Reiffenstuel (*Jus canonicum*, tom. VI, pag. 49 dell'edizione di Roma 1834) ove dice: « *Tutto ciò che fa il Giudice oltre i limiti del potere e della giurisdizione che gli è concessa, oppure contro la forma prescritta dal Diritto, è nullo ed invalido* (3), – perchè, dic'egli, tutta la forza e tutto il vigore di quanto si fa dal giudice sono fondati nella pubblica potestà e giurisdizione, che possede; e quindi, ove manchi questo fondamento, manca necessariamente anche la validità degli atti di lui. Ed in ciò concorda altresì la *Gloss. in l. t* §§ *de Jurisdict. arg. cap. forus.* 10. *V. Iudex de V. S.* — Per le dottrine canoniche dunque si deve conchiudere, che mons. Pluym, delegato apostolico, non aveva legalmente alcuna autorità di procedere nell'argomento di cui trattiamo.

Ed in secondo luogo, quand'anche, per negata ipotesi, avesse avuto autorità di procedere, non eragli poi lecito il pronunziare una sentenza, le di cui conseguenze hanno per oggetto atti pubblici di foro esterno, nei rapporti scambievoli, che uniscono la massa del popolo (di sudditanza straniera al Giudice) coi colpiti da quella sentenza (stranieri anch'eglino alla giurisdizione di lui).

Oltre di chè il retto ordine del processare e del sentenziare esigeva, ch'egli, nella supposizione di una legittima rappresentanza, si fosse fatto carico d'investigare diligentemente i motivi, che avevano indotto la massa ingente della maggioranza di quella Comunità cattolica a

(1) « Ea quae fiunt a Judice si ad ejus non spectant officium, non subsistunt »

(2) « Factum a Judice, quod ad officium ejus non pertinet, ratum non est »

(3) « Omne quod Judex extra limites potestatis et jurisdictionis sibi concessae, vel contra praescriptam Juris formam facit, nullum et invalidum est. »

sottrarsi dalla dipendenza dell'ordinario (legittimo od illegittimo, lo esamineremo di poi), e per conseguenza ascoltare le ragioni di questa e contrapporle o alle eccezioni dei pochi difensori del disconosciuto prelato; o meglio ancora, alle giustificazioni di lui; esaminarne i testimonii dell'una parte e dell'altra; ed infine pronunziare, secondo il retto ordine della giudicatura, quella sentenza, che l'equità, l'imparzialità, la coscienza, non influenzata nè prevenuta da alcuno, avessegli suggerito.

Ma niente di tutto questo egli fece. Egli, lasciata da parte la primaria e più efficace motrice di quelli atti, volse le armi sue contro il Clero, il quale si credè obbligato in coscienza a non abbandonare in balìa di sè stessa, priva di spirituali conforti, una esacerbata popolazione di oltre a sette mila individui; — e contro cotesto clero, senza veruna legalità nè giustizia, ignaro o dimentico dell'ammonizione dell'Apostolo. *Volete, ch' io venga a voi con la virga o con la carità?* pronunziò una sentenza dettata dalla precipitazione, dallo spirito di despotismo, dall'ira di coloro, di cui egli era emissario; una sentenza perciò canonicamente nulla in sè stessa.

Insegna infatti il buon senso, in armonia con le ingiunzioni di sacri canonisti, essere dovere del Giudice l'esaminare le controversie con maturità e diligenza, ben guardandosi dal proferire sentenza con troppa fretta e precipitazione (*cap. Tum ex litteris*, 5. *De in integrum, restit.* — Reiffenst. lib. II Decretal. tit. XXVII, *De sententia et re judicata*, § II, num. 41).

E parlando determinatamente dei delegati apostolici, c'insegnano le regole del Diritto, che — « Il de- » legato del papa deve ammettere le prove necessarie e le » difese legittime, e procedere nella causa a tenore delle » prescrizioni del Diritto, con esatta equità. (1). » Anzi, ove scorgasi, avere il giudice pronunziata la sentenza sull' appoggio degli atti, ossia delle instruzioni, di una sola delle parti, non è temerità il concluderne che essa è nulla *ipso jure*, perciocchè pronunziata senza cognizione di causa. (Bartol. *in l. Prolatum. cap. de Sent. et interloc. omn. judic.* — *Abbas c. Dudum.* 22. *num.* 5. de

(1) « Delegatus Papae debet probationes necessarias, legitimasque de- » fensiones admittere, eique in causa juxta Juris praescriptum servata » aequitate procedere » (Cap. *Omnes* et sequ. 2. 9. 5. — Cap. *causam quae* 18 *de Rescript.* — Cap. *Ex parte*. 15 etc. — Reiffenst. lib. I. *Decretal* tit. 29. num. 104).

Election. et c. Tum ex litteris, num. 6. etc. — Reiffenst, *loc. cit.* num. 42).

Qui per altro i fatti mostrarono assai chiaramente, che la deliberazione era già stata presa prima ancora che mons. Pluym partisse da Roma.

Roma, ossia la Propaganda, non poteva avere dimenticato il processo istituito nel 1852 dal Vicario apostolico di Costantinopoli, mons. Hillareau, in confronto del prete latino don Gaspare Vuccino, indiziato di complicità nella manipolazione dell' infame libello, intitolato. *Il Mechitarista di san Lazzaro di Venezia*, dal quale processo fu rivelata giuridicamente la verità, essere stato primario istigatore ed autore e rimuneratore, - con la cooperazione de' suoi preti, Paolo Malachian, G. Holas, prete Azarian, - lo stesso Primate mons. Antonio Hassun. Perciò in mezzo ai sussulti della burrasca odierna, non altro sotterfugio sapeva trovare, tranne che declinare da qualunque contestazione di lite; ben accorgendosi che nello sviluppo di questa, sarebbe venuta in luce, meglio che l' olio non galeggi sull' acqua, la moltiforme reità del protagonista mons. Hassun e de' suoi complici e protettori. Il piano strategico era già stato concertato e disposto. Si cercava, non il trionfo della verità, non una riconciliazione nel vincolo della carità di Gesù Cristo; ma il pieno effetto.delle macchinazioni da tanti anni insidiosamente lavorate a danno della libertà e dei diritti della nazione armena ed a completo usurpamento di essa, sotto l' eterogenea soggezione della Propaganda e del Papa. Si voleva staccare il Clero dal popolo, acciocchè questo, quasi di necessità, avesse a cedere o cercare spirituale conforto o nella mediazione del Delegato apostolico o nella schiavitù sotto il duro giogo del ripudiato despotismo di Roma. - pensiero non dissimile da quello dell' orgogliloso Oloferne, il quale si teneva sicuro della conquista di Betulia, qualora gli fosse riescito di chiudere le fonti delle acque, (*Judith, cap. VII, vers. 9*) che vi fluivano a dissetarla. — Ma non si considerò punto, che il *dilemma* avrebbe potuto facilmente diventare *trilemma*, per la non improbabile circostanza, che gli Armeni cattolici orientali potessero preferire ad una odiosa schiavitù sotto il giogo di un traditore della Nazione, l' associamento alla società di quegli Armeni, cui l' ipocrisia e l' ignoranza dei funzionarii di Propaganda sogliono denominare *Scismatici*.

Antilegale pertanto dobbiamo dire l'ingerenza, che il delegato Apostolico prese nell'argomento, in vigore dei poteri avuti da Roma: antilegale anzi doppiamente e pel modo e per la troppa palese parzialità, con cui si contenne, quand'anche ne avesse avuto giurisdizione, in procedervi.

Il tenore stesso della sentenza, che pronunziò, – tutto appoggiato al testè confutato principio di assoluta giurisdizione sopra Orientali, in argomento di Orientale disciplina, a detrimento degli Orientali diritti, – tenore spirante ad ogni linea l'alito di una bile repressa e frammezzo ai cenci ravvolta di un'affettata carità evangelica; – appalesa da per sè la nullità ed illegalità dell'operato.

QUESITO IV. *Se questi sacerdoti armeni fossero obbligati ad obbedire alle ingiunzioni di esso Delegato Apostolico, e di assoggettarsi alla sentenza di sospensione da lui pronunziata contro di loro?*

L'obbligo di obbedire è conseguenza del diritto di comandare, nei rapporti legali tra colui, che comanda, e colui, al quale viene imposto il comando. Quindi è chiaro, che chi ha diritto di comandare ad alcuno, ha diritto altresì di pretendere dal medesimo obbedienza, siccome è chiaro per lo contrario, non essere alcuno tenuto ad obbedire a chi non abbia diritto di comandargli.

Per le cose esposte, nello sviluppo dei precenti quesiti, fu dimostrato – trattandosi di argomento di particolare disciplina di una nazione Orientale, inseparabilmente connesso coi diritti civili di essa nazione, – l'incompetenza di giudizio nel mandatario mons. Pluym, egualmente che nel mandante Pio IX. Fu dimostrato inoltre, che, sebbene si volesse, per negata ipotesi, ammettere nel mandatario legittimità di mandato; il giudizio ne rimase intrinsecamente invalido e nullo, perchè pronunziato *juris ordine neglecto*.

Ma, la regola 52 del diritto (*cap. II, in Sext.*) c'insegna, essere inefficace, e privo di qualunque autorità ciò, ch'è nullo in sè stesso (*Quod nullum est, nullum parit effectum*), – Dunque la sentenza di sospensione pronunziata da mons. Pluym contro i trentotto sacerdoti Armeni, che rimasero fermi nell'assistenza spirituale della loro nazione, non può produrre su di essi verun effetto legale,

quanto ad obbligo o necessità di obbedire; sia col ritirarsi dal loro posto e riconoscere per loro Patriarca mons. Hassun, sia coll' astenersi, quasi fossero legittimamente sospesi, dall'esercizio del sacro ministero.

Quesito V. *Se per questa sospensione veniva interdetto ad essi ogni spirituale amministrazione sopra i fedeli della loro nazione, - sicchè gli atti, che avessero esercitato di poi, fossero nulli ed invalidi, - ed eglino esercitandoli siano incorsi nella irregolarità?*

La sospensione *a divinis* è una censura ecclesiastica, la quale interdice a chi n'è colpito ogni esercizio dell'ordine sacro, di cui è insignito, e dalla giurisdizione, che gli appartiene (Devoti, *Jus. Can.*, lib. 18, tit. 20, § 1).

Non ha facoltà d'infliggerla se non il superiore leggittimo sopra i propri sudditi (*ivi* § 4); in conseguenza di colpa mortale, esternamente commessa e con contumacia, contro un precetto dell'Ecclesiastica potestà (*arg. can. Nemo Episcopus* 39, *can. Nullus* 40, *caus.* 11, *qu.* 5); in seguito a canonica procedura (*cap.* 1 *de Sent. excom. in sext.*), intimandone personalmente il tenore in iscritto (*ibid.*).

Se manca alcuna di queste condizioni, la sospensione riflitta non ha efficacia alcuna a colpire chi ne fu l'oggetto — Nel caso nostro, non una, ma tutte mancano le condizioni suesposte. Vi manca infatti:

1. La *facoltà* in chi le inflisse, e lo abbiamo dimostrato nel qu. III.

2. La *colpa mortale, esternamente commessa e con contumacia, contro un precetto dell' ecclesiastica potestà*; perchè non potrà mai essere qualificato *colpa mortale* il sentimento — e di cristiana carità, a preservamento dell'esacerbato popolo da precipitosa risoluzione, ove si fosse trovato privo di clero suo, - e di dovuta conservazione delle nazionali prerogative, alla cui restituzione unicamente aspira, e dalla cui violazione derivò lo sviluppo di questo incendio, alimentato per venticinque anni continui, nell'inutilità delle proteste e dei reclami dinanzi a chi reputava di suo interesse il non darvi retta. Nè, quand'anche per eccesso d'irragionevolezza, si volesse qualificare *colpa mortale*, cotesto innato sentimento di nazionalità, non lo si potrà mai dimostrare però *colpa commessa contro un precetto dell' ecclesiastica potestà*, - sendochè

per le nazioni di Oriente l'*ecclesiastica potestà* legittima ed inviolabile sono le nazionali prerogative della propria ecclesiastica disciplina, derivate dagli antichi santi padri, sanzionate da canoni per lunga progressione di secoli, reclamate, come sostanziale caratteristica delle rispettive loro chiese. — E non è poi già, che questo popolo armeno cattolico-orientale, esacerbato per le novità introdotte dalla violenza di mons. Hassun e dalla cooperazione dispotica della Romana Propaganda, – che questo popolo, il quale disconosce chi sotto la scorza di pastore fu vero lupo, consista *in alcuni pochi individui* (come sfacciatamente osarono spacciare, copiandosi l'uno dall'altro, i giornali d'Europa, che si arrogano il titolo di *cattolici*, e che, per farisaica adulazione alle romane influenze, cooperano efficacissimamente con le loro stravolte, od almeno esagerate, narrazioni al sempre crescente danno del cattolicismo degli Orientali); oppure *in quattro mascalzoni* (come negli accessi della sua frenesia ebbe a dire ad un vescovo Armeno l'eminentissimo Prefetto della Propaganda), ma consiste in due mila e più famiglie, formanti almeno un numero di oltre a dieci mila anime, – e sono tra queste famiglie le case più cospicue, le più potenti, le più influenti della Nazione, – mentre i partigiani dell'illegalità, delle violenze, dell'antagonismo nazionale, aderenti all'Hassun, sommano appena settanta famiglie; e queste, tranne una o due, sono tra le più volgari e meschine, accessibili ad ogni offerta di prezzolate intraprese. — Ma si prosegua.

3. La *canonicità* della procedura vi manca: e lo abbiamo dimostrato nello svolgere il qu. IV. — Dove infatti ne sono gli atti processuali?... dove le citazioni dei singoli imputati e le loro risposte?... ed entrambe *in iscritto*?

4. La *personale intimazione* vi manca, e questa in iscritto; – qualora non si credesse, tenerne il luogo la tumultuosa affissione di quell'illegale decreto alle pareti della chiesa di san Giovanni Crisostomo degli Armeni cattolico-orientali; – eseguita da quattro sicari armati di pugnali, a spese del sedizioso vescovo di Ancira, degno vicario dell'espulso patriarca Hassun (com' eglino stessi ebbero a dichiarare dinanzi al gran Zabdiè); – in giorno di domenica 3 aprile (altra illegalità, per la circostanza del dì festivo); – nel tempo della messa solenne; con iscandalo e scompiglio del radunato popolo, che numeroso vi assisteva.

Ora, se le teorie del diritto pubblico, sì civile, come canonico, insegnano, che le viziosità di un atto, in forza delle quali l'atto stesso è come non fatto, costituiscono essenzialmente la nullità legale; e che queste viziosità, sia che derivino da difetto nelle forme esteriori dell'atto, sia che nascano da difetto intrinseco sostanzialmente dell'atto, lo rendono di per sè stesso nullo e come non avesse mai esistito; – dunque la sospensione, pronunziata da mons. Pluym contro i 38 sacerdoti, di cui parliamo, – viziata, sì nella forma che nella sostanza, dai difetti enumerati di sopra, – nè li poteva allocare dalla spirituale amministrazione sopra i fedeli della loro nazione; nè rendeva conseguentemente viziati di nullità gli atti, che ciò non di meno avessero esercitato, di sacro ministero; ned eglino, esercitandoli, si possono dire incorsi nella irregolarità.

La sentenza di sospensione fu, per le ragionate cagioni, intrinsecamente nulla; fu un atto privo assolutamente di qualsivoglia canonica esistenza; – dunque, per la reg. 52 del Diritto, citata di sopra, *nullum parit effectum*. — *Nullum effectum*, quanto al privare que' 38 sacerdoti della facoltà di ordine e di giurisdizione, — *nullum effectum*, quanto al rendere nulli gli atti derivati da quella duplice facoltà, – *nullum effectum*, quanto a colpirli d'irregolarità per lo continuato esercizio della loro spirituale amministrazione.

Anzi, quanto a quest' ultima, c'insegnano esplicitamente i sacri canonisti, non incorrere nell' irregolarità chi evidentemente conosce la nullità dell' inflittagli censura (Pirhing *de Cens.* num. 44, ed altri); perchè non deva soggiacere a pena canonica colui, a condannazione del quale non fu canonica la pronunziata sentenza; – e perchè, siccome cotesta sentenza, essendo nulla, rimane priva di effetto legale; così rimane essa priva similmente e dell' autorità e del nome di cosa giudicata, per guisa che non merita avere il nome di sentenza neppure nella pubblica opinione o sulla bocca del volgo. — Tuttociò è detto nella *Clem.* 2 § *Ut igitur. de Sent. et re judic.* e nella *l. Si se.* 4, § *Condemnatum. ff. de re judic.*

Un dubbio potrebbe sorgere tuttavia nella vertenza odierna quanto alla validità degli atti giurisdizionali, circa l' amministrazione del sacramento della penitenza. Certo è, che nella Chiesa Latina, dopo il concilio di Trento (*sess.* 24. *cap.* 15 *de Reform.*) la facoltà di assolvere, cui

nella sacra ordinazione ricevono per divina istituzione i sacerdoti, viene loro tolta e circoscritta all' approvazione e licenza degli Ordinarii locali, in onta ben anche a tutti li privilegi ed a qualunque siasi, tuttochè immemorabile, consuetudine. Ma non così nelle Chiese Orientali, ognuna delle quali continuò sempre anche su ciò nella osservanza, più o meno ampia, della propria disciplina. Perciò, concessa una volta dall' Ordinario la facoltà di amministrare questo sacramento, quasi sanzionando con la propria giurisdizione la divina potestà impartita al sacerdote per la sacra ordinazione, può, senza limitazione nè di luogo nè di tempo, esercitarla dovunque in tutta la vastità della diocesi. Questa è generalmente la pratica presso le varie nazioni dell' Oriente nè ci consta al certo, che la sopraccennata regola di disciplina del concilio di Trento vi sia stata esplicitamente accettata, come sappiamo, essere avvenuto sessant' anni dopo in Francia nei generali comizi di quel Clero del 1625, del 1635 e del 1645.

Nella diocesi di Costantinopoli e nelle altre degli Armeni, ove il fanatismo di mons. Hassun e de' suoi proseliti di voler latinizzare l' Oriente aveva rovesciato le nazionali consuetudini, per sostituirvi le romane; le chiese e il clero erano in una condizione di anticanonica anomalia. Ed almeno nella sua deliberata volontà di latinizzare la Nazione, vi avesse introdotto nella loro integrità le discipline della Chiesa Occidentale! — Ma no: tutto andava a capriccio suo. Perciò non eravi canonica fondazione di parrocchie; non canonica istituzione di parrochi, a cui concedeva appena triennale giurisdizione; non veruna stabilità di confessori, le di cui facoltà non eccedevano la durata di un anno.

Queste facoltà sarebbero oggidì cessate, se si avessero a misurare sulle regole da mons. Hassun capricciosamente introdotte, contrarie alle regole della Chiesa Orientale sanzionate dai secoli, e avanti e dopo la non accettata disciplina del concilio di Trento. Ma in mezzo a questa evidentissima contrarietà, chi ragionevolmente dovrà prevalere? Il capriccio o la consuetudine di secoli? Voglia o non voglia, oggidì fatto è, che mons. Hassun ha già concesso una volta la giurisdizione ai 38 sacerdoti aderenti alla nazione cattolico-orientale; e fin qui sono in regola con la disciplina della loro Chiesa. Egli l' aveva loro circoscritta ad un anno; ed in ciò si è arrogato un diritto sconosciuto alla consuetudine delle chiese Orientali,

suggeritogli dall' innato suo spirito di dominare su tutto e su tutti. — Checchè ne sia, per tenerli al coperto da ogni timore e di difetto di giurisdizione e conseguentemente d'invalidità di assoluzione, basta a mio credere, che si trovino in regola con le canoniche esigenze della loro Chiesa. Sono Armeni: dunque non sono tenuti all' osservanza delle discipline latine di così fresca data; quale appunto sarebbe questa, con molte altre del Tridentino, non mai accettata dalle chiese di Oriente.

Per di più aggiungerò qui un' altra osservazione. Dato, ma non concesso, che gli Armeni sacerdoti si dovessero reputare soggetti alle discipline latine e specialmente a questa; non è ella dottrina di tutti i teologi e canonisti, che *nel caso di necessità* qualunque sacerdote validamente può assolvere? Vero è, che questo *caso di necessità* suolsi generalmente reputare limitato al solo *pericolo di morte*. Tuttavolta ci sembra, non essere cosa irragionevole od assurda, che per analogia si consideri, sotto un qualche aspetto, *caso di necessità* l'isolamento di due mila famiglie cattoliche, le quali, esacerbate per le sostenute vessazioni di cinque lustri ed alienate dagli autori e cooperatori di quelle, hanno in ribrezzo il ricevere sacramenti da sacerdoti, per complicità od almeno per influenza, unificati col traditore dei diritti nazionali e della nazione, — e non hanno d' altronde spirituale conforto, che nella magnanimità, nella lealtà, nella carità di cotesti trentotto, i quali per mantenerle fedeli e ferme nel sentimento di cattolica unità con la Santa Sede Romana, reputarono loro dovere di non distaccarsi da esse.

Ma raccogliamo le idee. La sentenza di sospensione, dimostrata *nulla* intrinsecamente, non valse ad interdire loro l'esercizio dello spirituale ministero sul popolo della loro Nazione; nè ad invalidare gli atti della loro ecclesiastica amministrazione; nè ad esporli, per l'esercizio di questi, a pericolo d' *irregolarità*.

QUESITO VI. *Se la Congregazione di Propaganda di Roma avesse diritto di assoggettare a visita apostolica i monaci Armeni antoniani Libanesi dimoranti in Roma?*

La visita dei monasteri è, non soltanto un diritto, ma un' obbligo altresì esclusivamente dei primarii Superiori dei rispettivi Ordini religiosi sopra i proprii sudditi. (*c. In singulis. 7 de statu Monach.).*

Essa è di due specie: *ordinaria*, detta anche *paterna*, e *straordinaria* ossia *giudiziale*, ovvero *d' inquisizione*. Dell' ordinaria non parlo, perchè non fa al caso nostro: parlo della giudiziale soltanto, perchè tale volevasi dalla Propaganda, sotto il nome del Papa, la visita intentata sul monastero degli Antoniani Armeni Libanesi.

Non appartiene a me lo sviluppare qui regole insegnate dai sacri canonisti su questo argomento: basta che me ne limiti al più essenziale.

Alla visita *giudiziale* o *d' inquisizione* non può procedere il Prelato generale, se non vi sia chiamato o da *denunzia* formalmente fattagliene in occasione di visita ordinaria e paterna, o da notorietà di gravi colpe di alcuno o di più individui della comunità, – e queste, non immaginarie o presunte, ma notoriamente divulgate dalla pubblica fama, e con evidente scandalo dei correligiosi o dei fedeli (*Arg. qualiter et quando*, 24 et cap. *Olim, et Pract. Criminal.* tit. XI. *Inquisitio* § 12. — *Jul. Clar. lib.* 5. *Pract. Crimin.* § *fin. qu.* 20. — *c. Qualiter et quando* 24. *de Accusatione*).

Che se nella visita ordinaria venisse pur a notizia del prelato visitatore alcuna colpa grave o delitto occulto di taluno o di più de' religiosi, non perciò gli è lecito il procedere in via *d' inquisizione giudiziaria*; anzi renderebbesi reo di colpa mortale egli stesso manifestandola giuridicamente al capitolo, benchè ad uno od a più la possa rivelare secretamente, per averne consiglio. (Pelizz. *in manual Regular.* p. 1. tr. 9. cap. 4, sect. 1. num. 17 — Palao *de charit.* tr. 6. disp. 3, punct. 11, num. 5. — Tores 2. 2. qu. 33. disp. 89 dub. 4).

Finalmente la Visita *giudiziale* può e deve istituirsi dai Presidi supremi sui Monasteri soggetti ad essi, allorchè notoriamente si tratti di colpe, che riescano a pubblico danno; le quali sono: 1. di eresia, 2. di lesa maestà; 3. di bestemmia; 4. di sortilegio e di profanazione delle cose sacre; 5. di latrocinio od aggressione sulle pubbliche strade; 6. di assassinio; 7. di falsificazione di monete; 8. di simonia.

Dal che si vede chiaramente, che la Visita *giudiziale* suppone l' esistenza di colpa grave; ed anzi non può nè deve essere intrapresa od intimata, se non in seguito o di denunzia fattane legalmente o di notorietà di alcuna delle sudette colpe, tassativamente numerate dai sacri canonisti e da essi qualificate *delitti eccezionali*. Sul quale

argomento sarebbero infinite le citazioni dal gius: ma per brevità me ne limito alle seguenti — *Cap. In fidei* 5. *de Haeret in* 6. *et cap. Litteras*. 14. *de Praesumptionib*. — *cap*. 1. *h. t. et can. Veniens*. 15. *qu*. 3. — *Can. In primis*, § *de persona Januarii*. 2. *quaest*. 1. — *arg. L. ultim. C. de Maleficio* — *l. Divus Hadrianus ff. de Custodia Reur*. — *l*. 2. *C. de falsa monet* — *arg. l. Non ideo minus. C. de Accusat.*

Premesse queste teorie, concordemente insegnate dai canonisti, non è punto difficile il rispondere al proposto quesito; qualora si voglia por mente alle storiche precedenze, le quali, senza veruna delle condizioni volute dai canoni e del buon senso, mossero la Propaganda ad ingannare il Santo Padre e rendereelo stromento del più illegale e turpe attentato.

Gli Antoniani, al pari della più saggia parte del clero armeno, vedendo un popolo, che ripudiava il pastore, considerarono la necessità di stare col popolo, per tenerlo fermo nell'unità della fede cattolica. Alle deliberazioni del popolo e del clero armeno, fece plauso la Francia, protettrice dei Cristiani in Oriente; ed a sostegno di essi cooperò e cooperare lo stesso governo della sublime Porta. Ma per l'opposto, mons. Hassun e la Propaganda, lasciato da parte il popolo, principale autore di quel ripudio, volsero le loro armi contro il clero, e precipuamente contro i monaci, riputati da lungo tempo come formidabile ostacolo ai loro progetti.

Sino dal 1867 era stato aperto nella Propaganda un processo contro mons. Suchias (*Placido*) Casangian, arcivescovo di Antiochia ed abate generale degli Antoniani, e contro l'intiero ordine di questi. — L'innocenza di loro e di lui rimase purgata dalle false accuse dell'Hassun. — Ogni altro giudice imparziale e conscienzioso, tranne la Propaganda che n'era complice, avrebbe punito il calunniatore, il quale invece ne diventò più altero e feroce.

Nel sinodo armeno, tenuto lo scorso anno in Costantinopoli, mons. Hassun fece ogni sforzo per piegare a schiavitù gli Antoniani e gli altri monaci armeni: ma non vi potè riuscire.

Sopravvenne il concilio ecumenico; pietra di paragone per tutti, giudice difensore imparziale dell'innocenza travagliata dalle violenze e dalla malignità; punitore inappellabile delle reità, che compromettono l'onore e la sicurezza della Chiesa e delle Nazioni.

Sarebbe stato quello il momento di portare dinanzi a si venerando Tribunale giuridicamente le querele dell'esacerbata popolazione e di chiedere nelle forme canoniche la destituzione del sovvertitore della pubblica pace, ed il ristabilimento e l'integrità dei nazionali diritti. — I grandi della nazione per un istante ne avevano conosciuto la necessità, ma poi (non saprebbe dirsi perchè) se ne raffreddarono, sicchè rimasero chiuse ai loro reclami le porte dell'Aula ecumenica. Oh! se con magnanimità e con fermezza l'avessero fatto a tempo, le cose avrebbero piegato più presto e più vittoriosamente al loro meglio, nè l'audacia, l'illegalità, la violenza avrebbero potuto alzare sì rigogliosa la testa sul che mi ritornerà occasione a parlarne nel quesito VIII.

Ma ritornando agli Antoniani, crebbe l'ira della Propaganda e di Hassun allorchè seppesi, che mons. Casangian, con altri vescovi francesi, aveva sostenuto il postulato contro l'*infallibilità;* e questa notizia bastò perchè venisse decretata, senza verun processo, la deposizione di lui dalla dignità di abate e di arcivescovo di Antiochia, ed a colmo d'illegalità se ne divulgasse il nome, nel così detto *Cracas* di Roma, che la disonorevole qualificazione di vescovo, che non ha più titolo nè sede.

Quindi la Propaganda, valido appoggio dell'Hassun emissario di lei, fece deputare dal Papa all'uffizio di visitatore apostolico dell'Ordine monastico degli Antoniani l'arcivescovo di Tiana, mons. Pluym, con facoltà di subdelegare (*Br. ap. 24. febr.* 1870); come di fatto subdelegò il p. Ignazio dei Passionisti, il quale, conoscendo l'arduità e l'illegalità dell'incarico, se ne sciolse. Ma poichè mons. Pluym, per le inquietudini del popolo e del clero armeno cattolico di Costantinopoli, ebbe ordine di trasferirsi a quella Capitale, la Propaganda, disposta sempre a favorire le macchinazioni di mons. Hassun, fece sì, che il buon Papa deputasse a visitatore apostolico sugli Antoniani mons. Anton. Maria Valenzani, vescovo di Fabriano e Matelica, munito di qualunque facoltà per procedere contro essi e contro chiunque gli si opponesse, *foss' anche insignito di episcopale o di arcivescovile dignità* (*Brev. ap.* 5 *apr.* 1870).

Altre violenze in frattanto usava la Propaganda sugli Antoniani, i quali, non curanti delle intimazioni di mons. Pluym e del frate Passionista, respingevano l'illegalità di quella visita *giudiziale*, implicitamente congiunta ad una formale abolizione dell'istituto. Il dì 25 marzo

intimavasi loro la visita, ed il giorno seguente, la Propaganda, dopo di avere destituito (con quale diritto?) il p. Serafino Hanemian, abate del monastero di Roma e tutti gli altri funzionarii dell'Ordine, comandò alla comunità di consegnare persone, beni e proprietà, in mano del visitatore apostolico. E perchè la rabbia di mons. Hassun vi trovasse pascolo degno di sè, intimò al Casangian arcivescovo ed all'Hanemian abate, di andarsi a chiudere e di restarvi sino a nuovo ordine, l'uno nel monastero di s. Sabina, e l'altro in quello di s. Bonaventura alla Polveriera. Tutti d'accordo i monaci risposero a siffatte intimazioni della Propaganda, che, *convinti della propria innocenza e dell'innocenza dei loro superiori, non li avrebbero lasciati strappare dalle loro braccia, se non passando sopra il cadavere di tutti.*

Ma Iddio, che veglia sempre a difesa dell'innocenza, fece giungere in Roma, in quel di stesso, l'inviato della sublime Porta presso la corte d'Italia, il quale immediatamente reclamò l'inviolabilità personale dei sudditi del suo governo Vi prese parte attiva a favore dei monaci anche la legazione francese, a cui cooperò altresì il sentimento d'indignazione di grandissima parte dell'episcopato, principalmente francese, cosicchè l'Ottomano rappresentante potè impedire l'imminente intromissione dei gendarmi e de' birri a risolvere, tra le mura claustrali, tutelate per legge canonica dal diritto d'immunità, una controversia di ecclesiastica disciplina.

Ma in Roma tutto è lecito! Quelle sacre magistrature non prendono a norma del loro operare i sacri canoni, a cui obbligato vorrebbero tutto il resto del mondo E dove infatti, fuorchè in Roma, sarebbesi veduto lottare sulla pubblica strada un arcivescovo venerando (mons Bahtiarian arciv. di Diarbekir) contro i birri ed i gendarmi papali, per sottrarre il suo teologo vicario generale dalle prezzolate violenze di mons. Hassun, il quale dalle finestre del suo alloggio si deliziava di quello scandoloso spettacolo? — Per buona sorte la luna e la stella di Maometto furono più propizie ai monaci Antoniani libanesi, che non le chiavi di san Pietro!

La Propaganda ridotta all' impotenza di operare contro i sudditi altrui, si volse ben tosto alle violenze spirituali, non accessibili a diplomatiche mediazioni Ma non considerò, che le violenze sopra sudditi altrui, tuttochè ridotte a calcolo spirituale, non cessano di essere violazioni di persone, di beni, di proprietà di estera sudditanza

Mons Hassun, che voleva lo sterminio dell'ordine degli Antoniani, perciocchè monaci, ne concertò con la Propaganda l'umiliazione per mezzo delle pene canoniche, di cui l'autorità di Visitatore sarebbesi fatta lecita, a nome del Papa, l'intimazione. L'abuso di potere non si astenne dell'accorrere in ajuto della progettata vendetta, e mons. Valenzani condiscendente vi si prestò (*Decr.* 28 *apr.* 1870).

Fin qui ci ha condotti la narrazione storica sull'illegalità delle conseguenze ci darà motivo a trattarne il quesito VII. Qui fermiamoci intanto a rispondere sull'argomento, che ci sta innanzi.

L'applicazione delle premesse teorie canoniche alle circostanze, esposte nel racconto dei fatti, basta di per sè a darcene incontrastabile la risposta.

Concesso ben anche, per negata ipotesi, che la Propaganda avesse avuto canonicamente una qualche giurisdizione sugli Antoniani libanesi e sull'arcivescovo di Antiochia abate generale di quelli; — comunità non appartenente nè per nazionalità nè per rito al Patriarcato di Occidente; siccome, per civile sudditanza, neppure al Papa Sovrano, tuttochè dimorante sopra territorio di lui, — dico e sostengo, che canonicamente nè la Propaganda nè il Papa poteva assoggettarli a visita apostolica, la quale è visita *giudiziale* d'inquisizione.

Dov'è infatti alcuno dei motivi tassativamente accennati dal gius canonico? Qualunque altro motivo, fuori di quelli, non gliene poteva dare il diritto.

Nel breve apostolico, con cui n'è conferita a mons. Pluym, da prima, e poscia a mons. Valenzani l'autorità, quale motivo se ne adduce? — Che molti (non furono che dieci) de'monaci Antoniani libanesi, dimoranti in Costantinopoli, *hanno preso parte agli attentati d'insubordinazione* del clero e popolo armeno di colà contro mons. Hassun loro *legittimo* Patriarca. (Sulla qualificazione di *legittimo* ci occuperemo più avanti). — Ecco *l'unico* motivo, che se ne adduce: *motivo*, che non è compreso tra gli enumerati dai sacri canonisti; e che, relativamente agli Antoniani dimoranti in Roma, è smentito da ogni più comune principio di buona logica. Se infatti quelli di Costantinopoli, con la loro adesione al partito nazionale avessero cooperato al compimento di quei fatti ed avessero commesso qualunque siasi colpa, perchè si vogliono assoggettati a visita *giudiziale* questi di Roma? Forse per sospetto

di complicità? — Ma il buon senso c' insegna, che il *sospetto* di una colpa non è prova dell' esistenza di colpa; e le teorie sopraccennate stabiliscono numericamente la specie delle colpe, che possono dare diritto ad intimazione di visita giudiziale in una Comunità religiosa.

Perciò si vede palesemente, che la Congregazione di Propaganda (anche prescindendo da tutte le altre circostanze e di *Orientalità* e di nazionalità e di sudditanza straniera, le quali tutelano quel monastero e quei monaci) non aveva diritto alcuno di assoggettarli a visita apostolica. Anzi, pel tutt' insieme delle precedenze poste a confronto coi fatti, si vede, essere stato questo – 1.° un lavoro malizioso dello spirito di vendetta, ond' è animato mons. Hassun contro di essi, egualmente che contro gli altri Regolari, non essendogli riuscito di poterseli ridurre a schiavitù patriarcale; — 2.° un abuso di autorità per parte della Propaganda, approfittando della circostanza, che eglino dimoravano *sotto la cupola di san Pietro*, com' ebbe a dire, quasi sicuro della vittoria, l' eminentissimo cardinale Prefetto; — 3.° uno sfogo della rabbia soffocata in petto per l' inutilità dei tanti intrighi e macchinamenti di venticinque anni, in cento guise diretti ad usurpare il dominio sulla Nazione Armena, donde con tutta facilità lusingavasi di poter fare altrettanto sopra le altre dell' Oriente. — Sul che s' era espressa palesemente sino dal 10 luglio 1867, (abusando sempre del nome del Papa) allorchè disse *(Decr. della S. Congr.)* « Mentre poi il S. Padre ciò » decreta circa l' elezione dei Prelati Armeni, non dimen- » tico degli altri Patriarcati di rito Orientale, dichiarò che » anche per essi tutti regolerà quanto prima questo affa- » re gravissimo dell' elezione dei vescovi; siccome ha ma- » nifestato alla presenza dei reverendissimi Patriarchi dei » Maroniti e dei Melchiti, e degli altri vescovi Orientali » dimoranti in Roma » (1).

Ora poi, che trovasi a mani vuote, e che si vede fuggita di mano la preda, *tamquam potens crapulatus a vino*, si scaglia e a destra e a sinistra, *per fas et per nefas*, contro chiunque le sembri di poter vibrare impunemente i suoi colpi.

(1) « Dum autem haec pro Armenorum Antistitum electione sanctissimus » decrevit, haud oblitus reliquorum Patriarchatuum ritus Orientalis, etiam » pro ipsis omnibus hoc gravissimum de Episcoporum electione negotium » se quamprimum fore moderaturum declaravit, prouti RR. PP. DD. Maro- » nitarum et Melchitarum Patriarchis aliisque Orientalibus Episcopis Romae » in praesentia commorantibus edixit. »

Quesito VII. *Se respingendo essi la visita, potevano legalmente essere assoggettati ad interdetto personale e locale?*

L'illegalità dell'intimazione di Visita apostolica sui monaci Antoniani libanesi, — Orientali e per nazionalità e per rito, — estranei perciò nelle cose meramente disciplinari, alla giurisdizione del patriarcato di Occidente, — intimato in onta alla deficienza di ragionevole motivo, — rendeva canonicamente illegale anche qualunque altra sentenza fosse stata pronunziata, contro di loro in conseguenza del rifiuto di sottomettersi all'intimata visita.

Siccome lo scopo della proposta visita non era la spirituale edificazione fraterna, o l'individuale emendazione, ove ne fosse stato d'uopo, di qualche traviato (nel che veramente consiste lo spirito di quest'atto solenne di ecclesiastica giurisdizione); — ma il disonore e lo smembramento di quella claustrale famiglia, troppo valida difesa alla conservazione dei nazionali diritti, e troppo valido ostacolo al conseguimento della vagheggiata dominazione sopra le chiese di Oriente; — così non è maraviglia, che dalla Propaganda, nella certezza di un rifiuto all'intimazione, fosse già stata predisposta la pena da intimarsi, per condurre l'intreccio dell'Hassuniana commedia, sino allo sviluppo totale. Ma l'impresario del dramma non seppe far bene i suoi conti; sicchè gli fu duopo cangiar di scena, e non conseguì l'effetto desiderato.

L'apostolico visitatore mons. Valenzani, tirò innanzi con le sue regole ecclesiastiche latine; in vigore della carpita autorità surrettizia ed orrettizia dell'ingannato Pontefice (sempre a merito della Propaganda e dell'Hassun); e dopo avere *deplorato* la posizione *lagrimevole* di que' monaci, – sviati pria che sappiasi per qual via si fossero incamminati, tranne che per quella dell'integrità dei diritti monastici e nazionali, — dichiara di trovarsi *nella necessità d'infligger loro le canoniche pene* – pene, che non furono precedute da cognizione della colpa, – seppur non voglia dirsi *colpa* l'aver eglino fatto fronte ad un irragionevolo *sic volo, sic jubeo* di chi non ha legale diritto di comandar su di loro. — Ciò premesso, mons. Visitatore Valenzani passa ad *infliggerle*, dichiarando *di avere sottoposto all'interdetto ecclesiastico primieramente il p. Serafino Hanemian, ch'è già incorso a Costantinopoli nella pena*

di sospensione e d' irregolarità (e n'era già partito quando quella sentenza fu pronunziata); *e poscia tutti i monaci e le altre persone religiose di qualunque grado appartenenti all' ordine armeno di S. Antonio ed abitanti in essa casa di Roma; e finalmente questa casa medesima con l' attigua chiesa, coll' avvertenza, essere riservata cotesta sua censura al Sovrano Pontefice.* – Non vogliamo fare commenti sul valore intrinseco del decreto, perchè, piantato com'è sull' arena, non vediamo di quale solidità lo si possa reputare. Il notevole per altro egli è, che mons. Valenzani *riservò* la censura al *Sovrano Pontefice*. Tanto meglio! — Se la *riservò* al Pontefice, come *Sovrano*, non si accorse di avere riservato la censura e i censurati alla *sovranità* di chi non è il loro *Sovrano;* dacchè sono eglino sudditi della Sublime Porta e non del *Sovrano* di Roma. E se riservò al *Sovrano* legittimo di loro il diritto di scioglierli dalla censura; dunque lo scioglimento ne fu da mons. Valenzani risorvato al *Sultano Abd-ul-Aziz.* — Tal è fuor di dubbio il senso naturale ed ovvio, delle parole, che compongono quella clausola, di riserva al *Sovrano Pontefice.* La riserva non può in buona logica avere a termine od oggetto se non le persone, contro cui la censura fu pronunziata; e ciò (poichè se ne fa arbitrio il *Sovrano)* non si può intendere che nei rapporti civili e politici tra le persone stesse il *Sovrano*.

Ed ecco la bella figura, che vi fece il vescovo di Fabriano e Matelica, nella sua qualità di Visitatore apostolico, o piuttosto di mandatario della Propaganda e di Hassun, sotto la maschera di Visitatore Apostolico.

Ma più di lui furono giudiziosi gli Antoniani nell' abbandonare la città, che li perseguitava, lasciando l' abitazione e le sue adiacenze con tutto l' interdetto, che le ha colpite, acciocchè il *Sovrano Pontefice*, a cui mons. Valenzani ne riservò il diritto di assolvere, possa, se non come *Sovrano* sugl' individui, almeno come *Pontefice*, sui muri di quel locale, che in breve dai legittimi proprietarii sarà venduto a chi vorrà comperarlo, esercitare quest'atto di spirituale giurisdizione riserbatagli dal suo ex Visitatore apostolico. Ed intanto gl' individui, sudditi Ottomani, otterranno l' assoluzione, seppur ne avessero bisogno, dal *Sovrano*, a cui mons. Visitatore l' ha riservata

Si sforzino finchè vogliono, copiandosi servilmente l' uno dall' altro, i fogli clericali, i giornali così detti *cattolici*, seminatori di zizania, di false idee, di narrazioni ora

esagerate, o travisate, si sforzino (dicevasi) di canonizzare per farisaico zelo ogni atto delle magistrature di Roma, a danno altresì della fama e dell'onore di altrui, — fosse ben anche d'intiere popolazioni, che reclamano i nazionali diritti violati dalle soperchierie degli emissari di Roma; — ma chiunque non abbia rinunziato alla ragione e al buon senso, non saprà mai dire bene al male, equità all'abuso di potere, diritto alla violenza, verità alla menzogna. Non è proprio che della vile adulazione il far plauso a qualunque siasi deformità dei potenti e dei grandi (siano essi ecclesiastici o secolari) e l'esaltarne alle stelle, quasi virtù, gli stessi difetti: giusta il detto dello Spirito Santo *Dives locutus est, et omnes tacuerunt, et verbum illius usque ad nubes perducent.*

Quesito VIII. *Se gli Armeni cattolici orientali avevano diritto di separarsi dal così detto Patriarca Hassun, e disconoscerlo per loro spirituale pastore?*

Il tenore del proposto quesito suona, a parer mio, quanto il dire — se un pacifico abitatore della propria casa abbia diritto di scacciarvi fuori l'aggressore, che dopo averlo svaligiato gli minaccia a mano armata la vita?

La condotta di mons. Hassun, dal primo istante che furtivamente s'intruse nel pastorale ministero sino al suo nominato conseguimento della patriarcale dignità di Cilicia, fu sempre così ripugnante e contradditorio alla ecclesiastica disciplina egualmente che alla morale evangelica, che il popolo, a cui avrebbe dovuto mostrarsi pastore e padre e stromento di spirituale edificazione, l'ebbe invece per ventiquattro anni persecutore e tiranno, pietra di scandalo e di spirituale rovina. Non è mio ufficio il farmene qui minuzioso biografo; perchè le sue azioni furono e parzialmente e cronologicamente narrate in più occasioni ed in più lingue per le pubbliche stampe. Tuttavolta non devo astenermi dal toccare, almeno di volo, quei punti principalmente, che lo dimostrano — 1.° intruso nell'episcopale ministero; 2.° violatore o nemico (e perciò iniquo aggressore) dei nazionali diritti; 3.° calunniatore del popolo e del clero della sua nazione; 4.° usurpatore a suo profitto dei beni della chiesa e dei poveri; 5.° falsario e spergiuro per conseguire l'ambita dignità patriarcale; 6.° villissimo traditore della sua chiesa e della

Nazione, di cui s'era fatto stabilire, con questi mezzi, civile e spirituale Preside supremo. — Infelice lui, che non ebbe dinanzi agli occhi la trista fine dell' ambizioso Amano, persecutore di Mardocheo e della oppressa nazione! — Ma si venga alle prove.

I. Egli fu *intruso nell'episcopale ministero* — Universale e costante consuetudine di tutte le nazioni d'Oriente (perciò anche degli Armeni) ella è, che il clero e il popolo, di unanime accordo, elegga il proprio Pastore. Su ciò, sono moltiplici le ingiunzioni dei santi pontefici Leone I e Gregorio I; — e questo per le Chiese del patriarcato occidentale: — quanto più dunque per le Orientali? — Basti ad attestarla, per non allungarci di troppo, l'autorità dell' eruditissimo pontefice Benedetto XIV. — *Archiepiscopi armeni, clerus et populus* JUXTA ORIENTALEM DISCIPLINAM *postulaverunt etc.* — (Allocuz. *Septimum supra trigesimum etc.* nel Bollar. di esso pontef. ediz. di Roma 1757). Anzi, lo stesso pro-vicario Apostolico, ch'era sempre un vescovo armeno, residente in Costantinopoli, non era eletto che dal comune suffragio del clero e popolo armeno. — Nel 1830, emancipati i cattolici dalla soggezione del patriarca nazionale disunito da Roma, il primo loro arcivescovo-primate, mons. *Antonio Nurigian*, fu eletto dal clero e dal popolo; e nella bolla di erezione di questa nuova sede, (*Quod jamdiu* del 6 luglio 1830) il pontefice Pio VIII decretò esplicitamente l'inviolabilità delle consuetudini e dei riti nazionali. — E similmente il successore del Nurigian, che fu mons. *Paolo Marusci*, fu eletto dal clero e dal popolo armeno cattolico, e poscia presentato alla Santa Sede, la quale, per la tutela assuntasi nei tempi addietro sopra quest' orfana porzione di Chiesa armena, teneva il luogo della superiore gerarchia nazionale, a cui avrebbe dovuto appartenerne *per diritto* la conferma e la consecrazione (Ved. ciò che fu detto nel qu. I.); — ed anche questo nuovo eletto fu ben tosto e confermato e consecrato.

In onta di questa consuetudine e di questo diritto della Nazione, una disordinata ambizione di ecclesiastiche dignità spinse il prete armeno, alunno della Propaganda di Roma, *Antonio Hassun*, a maneggiare occultamente la propria promozione a vescovo coadiutore del primate mons. Marusci, sotto pretesto di vecchiaia e di esagerata impotenza di questo all' esercizio delle pastorali incumbenze. Gli riuscì pertanto di essere fatto arcivescovo

di Anazarba *in partibus*, il dì 7 giugno 1842, coadiutore apparentemente del primate, ma in realtà con la speranza di futura successione. Questa clandestina promozione fu palese alla comunità degli Armeni cattolici, allorchè nel 1846, morto mons. Marusci, anzi nel momento dei funerali di lui, fecesi violentemente proclamare da pochi suoi partigiani, stipendiati a' suoi ordini, Primate Arcivescovo, successore del defunto, di cui sino allora era stato coadiutore *cum spe futurae successionis*, giusta il misterioso frasario della corte di Roma.

Il consiglio nazionale, che si trovò fraudato nei suoi diritti di elezione, e che vedevasi imposto dagli altrui intrighi un capo spirituale non eletto dai proprii comizii *juxta Orientalem disciplinam*, — protestò altamente contro un attentato contrario ai sacri canoni egualmente che alle consuetudini nazionali, e dichiarò di non voler accettare un Primate, cui la nazione non poteva considerare che per *intruso*. — Fu d' uopo di tutta l' autorità e l' influenza del Prefetto civile e dei primarii della nazione per frenare lo sdegno popolare, ed impedire, colà nel sacro luogo, tra le funebri cerimonie del defunto mons. Marusci, dispiacevoli e gravi sconcerti. — Questi sono fatti storici, notissimi a tutta la Nazione.

II. *Egli fu violatore e nemico* (*e perciò iniquo aggressore*) *dei nazionali diritti*. — Forte della protezione della Propaganda di Roma, — a cui, per saziare le ambiziose sue mire, aveva promesso di latinizzare, sotto pretesto di cattolicismo, gli Armeni, — abolì ogni consuetudine disciplinare ed ogni pratica religiosa, che non sentiva di *romanesimo*, ossia di *latinismo*, e vi sostituì gesuitiche divozioncelle, e persino introdusse l' uso di orare nella chiesa in lingua turca, dicendo che l' armena era lingua degli *scismatici*. Piantò a capriccio nuove diocesi, benchè le popolazioni se ne opponessero dichiarando l' inutilità di avere Vescovi, e benchè il governo stesso glielo vietasse. Ma l' audace prelato, contro la volontà dei popoli, a cui avrebbe spettato il diritto di eleggere i rispettivi vescovi; contro la costante disciplina ecclesiastica, non dei soli armeni, ma di tutto l' Oriente, che vieta (come insegna il pontefice Benedetto XIV) potersi promuovere a vescovo chi *monachalem professionem non emiserit*, — fingendo ingiunzioni ed ordini della Propaganda, si formò un episcopato di uomini i più inetti per mente e per ecclesiastico spirito, vilmente venduti alla sua volontà.

per potersene valere a suo piacimento e secondo gl'indiretti suoi fini. Proibì, sotto gravissime comminatorie, in nome di Roma, ogni profittevole istituzione scientifica e letteraria ad incivilimento e progresso della Nazione. Progettò (e lo appalesano le secrete intelligenze epistolari, testè scoperte, col prefetto della Propaganda di Roma) lo sterminio degli ordini religiosi e precipuamente dei Mechitaristi di Venezia, inespugnabile antemurale a difesa del nazionale prosperamento. — E questi pure sono fatti storici, notissimi a tutti.

III. Egli fu *calunniatore del popolo e del clero della sua nazione*. — Con le arti più insidiose a maligne, aperse tra i nazionali vasto campo a discordie ed intrighi, suscitando a vicenda per opposti fini i secolari della Nazione, ed il Clero secolare contro gli ecclesiastici regolari. Spinse anzi tant'oltre la sua perfidia sino a portare dinanzi al Governo Ottomano menzognere delazioni di alto tradimento contro alcuni del clero secolare e contro i primarii della Nazione, che per la loro influenza nel popolo erano a portata di attraversare le ambiziose sue mire. Ma le azzardate calunnie ricaddero sul calunniatore, conosciuto bugiarde, e perciò rispinte dal Sultano e da' suoi ministri. — E di quali o quante calunnie, goffamente ammucchiate, non trabocca il suo famoso libello *Il Mechitarista di san Lazzaro di Venezia*, — di cui, sino all'evidenza, egli fu dimostrato autore, per la giuridica inquisizione, che ne fece il Vicario Apostolico mons. Heillereau?

IV. Egli fu *usurpatore a suo profitto dei beni della Chiesa e dei poveri*. — Nè a dimostrarlo ci abbisognano lunghi discorsi. Basti il sapere, ch'egli arricchì il suo patrimonio sino ad averne un'annua rendita di 60000 scudi. Donde accumulati? Ce lo dicano i testamenti estorti in suo favore, nell'epoca funestissima del Cholera. Ce lo dicano i poveri non mai sovvenuti nè dai fondi nazionali, nè dalle ingenti somme, che, sotto pretesto di cooperazione a supplire ai bisogni di Cattolici Orientali, egli percepiva da Lione dalla pia opera della Propagazione della Fede.

V. Egli fu *falsario e spergiuro per conseguire l'ambita dignità patriarcale*. — A riuscirvi infatti eragli duopo ottenere da prima la Prefettura civile della Nazione, e non potendola conseguire per la via legittima della elezione nazionale, se la procacciò clandestinamente a furia di denaro. Avutone il *berat* imperiale, ed alteratolo altresì a modo suo, ando a Roma, lo presentò alla Propaganda, e

questa gli fu prodiga della sua adesione alla nomina del Patriarcato spirituale della Cilicia. Contemporaneamente, per averne condiscendenti gli arcivescovi, a cui spettava esclusivamente il diritto di aleggerlo, promise loro con giuramento, che avrebbe ripristinato in tutto e per tutto le nazionali discipline e prerogative e diritti, *a costo ben anche di doverne abdicare il Patriarcato.* Ed eglino a questa condizione lo nominarono · anzi nell' indirizzo alla S Sede per manifestarne la nomina, dichiararono di averlo *eletto e proclamato* a quella dignità, per successore dei diritti e dei privilegi del testè defunto Patriarca *(successorem jurium et privilegiorum praelaudati nostri defuncti Patriarchae*). — Falsario dunque lo possiamo dire a buon dritto. Spergiuro vediamolo tosto.

VI. Egli fu *vilissimo traditore* della Nazione e della Chiesa armena. Malgrado infatti i suoi giuramenti, assoggettò alla Propaganda ed a Roma la Chiesa e la Nazione; e ne fu conseguenza la bolla *Reversurus* del 10 luglio 1867, per la quale ogni nazionale ed ecclesiastica giurisdizione degli Armeni verrebbe ad essere rovesciata e abolita.

Ed ecco la moralità del Pastore, che vuolsi a forza conservare preside degli Armeni; ecco la canonicità della sua elezione sì alla dignità primaziale di Costantinopoli, e sì alla patriarcale di Cilicia; ecco la *legittimità* della sua investitura a questa sede.

Ora un Pastore di tal fatta lo si potrà dire adorno delle prerogative e delle doti virtuose enumerate da san Paolo nelle sue lettere a Timoteo ed a Tito? Lo si potrà dire *forma factus gregis ex animo*, come lo vorrebbe san Pietro? —Non sarà egli, per questa sua condotta riprovevole sotto ogni aspetto, occasione di scandalo e di perdizione al popolo, anzichè di edificazione e di santità?

Pastori di tal fatta, secondo le regole insegnate dai sacri Canonisti, egualmente che dal buon senso, devono esservi allontanati, — « perchè si rendono odiosi e dis» prezzevoli; e per ciò i sudditi sono gittati alla rovina, e » n'è imminente il pericolo di distruzione; sendochè il » peccato dei Prelati è gravissimo, e se diviene pubblico » è parificabile alla peste » (1). — Ved. il Monacelli *Formul. part. III, tit. 1, form. 30.*

(1) « Quia fiunt odibiles et contemptibiles, et ad hoc traduntur sub» diti in ruinam et imminet periculum destructionis (*Paris. de resign*

E se la suprema autorità della Chiesa, a cui ripetutamente portò i suoi lamenti lo scandalezzato popolo, ne rispinge i reclami, ricusa di aprire (come giustizia vorrebbe) giuridica inquisizione, acciocchè venga in luce la verità; lo protegge anzi, e con minaccie ereditate dal medio evo ne vuole costringere la Nazione ad accoglierlo, lupo e devastatore della vigna spirituale; – non dovrà la nazione valersi de' suoi ereditarii diritti, non mai legalmente aboliti; anzi convalidati dai secoli; a rispingere un Patriarca, ch' ella non si ha eletto, e che le fu per venticinque anni ministro di tiranniche vessazioni, di scandali tanto più enormi quanto più pubblici; insomma di ogni spirituale rovina? — Risponda al quesito il grande arcivescovo di Cartagine, il martire san Cipriano, il quale dice. — « La » plebe ossequiosa ai sacri Prelati e temente il Signore, » deve separarsi dal delinquente Preposito, nè frammischiar» si ai sacrifici del sacrilego sacerdote » (1). — Sulla quale dottrina appoggiato, il dottissimo canonista Devoti ci insegna — *Se il vescovo pecca nella pietà; .. rettamente i Cristiani si separeranno dal peccatore Prelato* (2).

E venendo a fatti: è notissimo dalla storia ecclesiastica, avere talvolta i popoli, scandalezzati dalla turpe condotta del proprio vescovo, od anche soltanto perchè non accetto a loro, rispinto lo scandaloso già nel possesso della sede, oppure non ancora entratovi ripudiarlo. Dei moltissimi, che potrebbonsi commemorare, ne toccherò alcuno.

Gli Aquilejesi, nel 1128, non hanno scacciato dalla loro chiesa il patriarca Gerardo? — Della cui espulsione il contemporaneo Corrado arcivescovo di Salisburgo così scriveva, in una sua lettera gratulatoria ad Ottone vescovo di Bamberga, perchè il suo decano Egelberto n' era stato eletto a successore dal clero e dal popolo di Aquileja: (3) « Eletto alla dignità dell' episcopale apice della

» *benef. lib. 5, qu. 3, num. 172 et 174*); nam peccatum Praelatorum » maximum est, et si publicum fiat, pestilentiae aequiparatur (*De Mar Sal Sapien. in Psal. 103, vers. 20, § 4, n. 2 in fin.*)

(1) (Epist. 67, al 68, pag 228 dell' ediz. di Amsterdam 1700). « Plebs » obsequens Praeceptis Dominicis et Deum metuens a peccatore Preposito » separare se debet, nec se ad sacrilegi sacerdotis sacrificia miscere »

(2) « Quod si Episcopus in pietate peccet ... RECTE se Christiani a » peccatore praeposito separabunt » (*Institut. Canonicar. tom. 3. lit. 5 § 4*).

(3) *Electo Aquilegensis Ecclesiae in episcopalis fastigii dignitatem decano vestro fratre nostro et consacerdote dignissimo, eliminatam fuisse veterum spurcitiarum, quae longo illic tempore dominata fuerat,*

» chiesa Aquilejese il vostro decano, fratello nostro e degnissimo consacerdote, considerammo eliminata l' immondezza delle vecchie turpitudini, la quale per lungo tempo aveva colà dominato, allorchè, rigettato un soggetto troppo indegno di ogni ecclesiastica reggenza, abbiamo veduto il clero ed il popolo si onestamente e canonicamente non pensare alla sostituzione di un altro »

Non fu il popolo di Firenze, che nel 1063 denunziò a Roma l' incendiario e simoniaco suo vescovo Pietro Mezzabarba, e sì, che non vedendone pronto il rimedio, tutta la città, e coi cittadini la più sana parte del clero, si levò a tumulto?.. nè se ne stette, finchè con la prova del fuoco non fosse stata, all' uso di quei secoli, comprovata la reità del delinquente Prelato?

E i milanesi, nel 1295, non rigettarono l' arcivescovo Rufino Frizzetto, nè mai gli permisero di metter piede in Milano, perciocchè eletto dal Papa, senza l'assenso di loro? — contro le inveterate consuetudini della loro chiesa? — non appartenente all' ordine dei cardinali di essa?

Ed accadevano questi, o molti altri fatti consimili, che per brevità si tralasciano, nella Chiesa Occidentale? — E chi dunque ne potrà negare uguale diritto, in circostanze uguali, al clero e al popolo di una nazione di Oriente?

Il maraviglioso, l' incomprensibile dell' attuale vertenza si è, che Roma, consapevole di tutti i danni, che reco alla sua Nazione ed al cattolicismo di Oriente la condotta del prevaricante mons. Hassun, invece di sottoporlo (come vorrebbe giustizia) a canonica procedura, lo protegga anzi, — e non si accorga, che la Nazione sempre più gravemente s'irrita, e che l'onore stesso di Roma s'è oggimai cangiato in tutto l' Oriente nel più alto disprezzo.

QUESITO IX. *Se gli Armeni cattolici Orientali, per avere scacciato il patriarca mons. Hassun, e per non avere voluto obbedire agli ordini, loro intimati a nome del Papa, si possano canonicamente qualificare* scismatici?

La risposta n' è facilissima. I sacri Canonisti ad una voce c' insegnano, essere lo *scisma*, a tenore della sua

credebamus foeditatem, cum abjecta indigna satis omni ecclesiastico regimini persona, clerum et populum vidimus tam honeste et canonice de alterius substitutione cogitare.

greca etimologia, « qualunque scissura o distacco o divi-» sione, per cui taluno si separa dall'unità della Chiesa » Universale, in quanto ella è un *Corpo* mistico, formato » dei fedeli de' diversi stati, uniti tra loro siccome *membri*, » ed il Romano Pontefice, siccome *Capo* di quello. » (*Reiffenst. Jus Can. lib. V. Decretal.* tit. VIII *de Sischmat* num. 2.) — *Scismatico* perciò egli è chiunque; — professando bensì tutti articoli della Fede e credendo ben anche ed ammettendo la suprema potestà ed il primato del sommo Pontefice nella Chiesa; — ricusa tuttavia di stare soggetto ad esso, in quanto che n' è tale; ossia di obbedire a lui, in quanto è *capo* della Chiesa e vicario di Cristo sulla terra; ovvero di stare unito a tutti gli altri membri della Chiesa Universale (*Reiffenst. ivi, num. 3*).

Posto questo doppio fondamento circa lo *scisma* e la qualificazione di *scismatico*, ne viene di conseguenza: I. non tutti potersi dire *scismatici* quelli, che ricusano di obbedire al Papa, ma quelli soltanto, che non vogliono a lui esser soggetti, nè obbedire a lui, come capo della Chiesa universale (*Reiffenst. num. 5*); — II. non essere *scismatico* chi, ammettendone il primato nella Chiesa, ed essendo pronto ad obbedirgli *siccome tale*, se ne rifiuta però *hic et nunc* in argomento particolare, estraneo affatto all' unità della fede e della disciplina universale della Chiesa cattolica, — perciocchè simili atti di obbedienza non sono incompatibili col riconoscerlo e coll'obbedire a lui, come Capo della Chiesa, nè valgono ad operare separazione dalla Chiesa, in quanto essa è corpo mistico dell' intiera congregazione dei fedeli (*Reiffenst. ivi*), — III. non essere, nè poter esser tenuto per *scismatico* chi dal proprio vescovo si separasse, e gli negasse obbedienza e sommessione, sendochè lo *scisma* propriamente consiste nella separazione della Chiesa Universale e dal Capo di essa (*Sanchez, lib. 2, moral. cap. 26, num. 6*; — *Abbas 4, tit. mem. 1 et 2*; — *Azorius, p. 1, lib. 8, qu. 20, num. 4*; — *Reiffenst. ivi, num. 6*).

Nel caso nostro, gli Armeni cattolici Orientali hanno dichiarato solennemente e dichiarano di ammettere e credere tutti e ciascuno gli articoli della Santa Fede cattolica apostolica romana e di riconoscere ed ammettere la suprema potestà e primazia del sommo Pontefice Romano, siccome Capo della Chiesa universale, ed essere pronti a prestargli, siccome tale, ogni più profonda venerazione ed obbedienza.

Ricusano poi di riconoscere per loro Patriarca e Pastore mons. Antonio Hassun, per li motivi progressivamente esposti nella risposta al precedente quesito, anzi da lui si sottraggono e lo respingono, intimamente persuasi di dover ciò fare per *dovere di coscienza*, sull'appoggio di quanto fu detto di sopra, col l'autorità del santo martire Cipriano e dei sacri Canonisti, di cui si è citato, per brevità, il solo Devoti.

Ricusano di obbedire all'ordine intimato ad essi *illegalmente* (*Ved. le risposte ai quesiti II e III*), a nome del Papa, di ricevere e riconoscere per proprio vescovo quell' Hassun, che per venticinque anni li tiranneggiò con ogni maniera di vessazioni, — argomento particolare, e di nessuna attinenza alla cattolica unità con la Chiesa Universale e col *Capo* supremo di essa.

Dunque nè sono nè possono per guisa alcuna, a cagione di tutto ciò, essere tenuti per *scismatici*.

A maggiore confermamento delle loro intenzioni si legga la *Dichiarazione* da loro promulgata, il di 25 gennaio 1870, in armeno, in italiano, in francese, e questa dovrà bastare a chiudere la bocca all'indiscretezza e alla malignità dei fanatici protettori di mons. Hassun.

DICHIARAZIONE

degli Armeni cattolici orientali di Costantinopoli.

« Nel nome della santissima Trinità e dell' immaco-
« lata Madre di Dio e del nostro san Gregorio Illuminatore
« radunati assieme l'anno 1870 a' 25 gennaio:

» Noi sottoscritti Armeni cattolici orientali, unita-
» mente alle nostre famiglie ed ai nostri figli, facciamo
» palese con questo scritto in faccia a tutto il mondo, che
» crediamo tutto quello che crede e ammette la Chiesa
» Cattolica Romana, e riconosciamo il sommo Pontefice
» di Roma come il Capo visibile della Chiesa, ed a lui pro-
» fessiamo filiale obbedienza e venerazione.

» In pari tempo dichiariamo; che, come figli legittimi
» del nostro Santo Illuminatore e membri fedeli della Chie-
» sa Armena Cattolica Orientale, vogliamo osservare in-
» tatti i nostri ereditarii diritti e discipline e privilegi, co-
» me li abbiamo goduti sino dai remotissimi tempi dei
» nostri antenati

» Ma poichè la condotta di monsig. Hassun, da tren-
» t' anni in qua, fu totalmente ostile ai diritti nazionali ed
» alle discipline ecclesiastiche, ed assolutamente aliena
» dalla mansuetudine evangelica; e, falsamente calun-
» niando il popolo affidato alle sue cure pastorali, fu ca-
» gione di molti danni e scandali e diede motivo alla
» Nazione di dividersi in due partiti, - perciò noi, grave-
» mente scandalizzati di lui, dichiariamo oggi, nelle for-
» me più efficaci e solenni (siccome avevamo già protestato
» nel 1860, il di 2 (14) dicembre, con relativa supplica, di-
» retta al Santo Padre), che ci separiamo definitivamente
» dalla sua ecclesiastica amministrazione.

» Ed inoltre, perchè cessino alfine le inquietudini, che
» da circa trent' anni ci travagliano, ci separiamo da quan-
» ti in questa gravissima causa furono avversi a noi e
» complici con mons. Hassun, e contemporaneamente oc-
» cupiamo le nostre proprie chiese e i beni immobili di
» essa a le rendite nazionali.

» In somma, noi restiamo ortodossi nella Fede, inse-
» parabili dalla Chiesa Romana; — come lo siamo stati
» sino alla morte del nostro patriarca di Cilicia Gregorio
» Pietro VIII, morto l'8 gennaio 1866; — conservando
» inalterabili, i riti e le discipline della Chiesa Armena
» Cattolica Orientale; mentre in ogni altra cosa restiamo
» fedeli sudditi dell' augusto ed invitto nostro sovrano
» Sultano Abd-ul-Aziz.

» In fede di che ci sottoscriviamo. »

(*Seguono migliaia di firme*).

Di qua è palese, che, per quanto si sfiatino i giornali, servilmente ossequiosi alle romane massime, cui reputano inseparabili dalle dottrine del cattolicismo, per quanto si sfiatino a proclamarli *scismatici*; il dirlo di essi non basta a renderli tali, finchè l' ingiuriosa loro qualificazione al rimpetto delle canoniche teorie confrontate coi fatti, si mostra evidentemente erronea e fallace. Le qualificazioni altrui non fanno cangiare la realtà delle cose, delle persone, dei fatti. L' ignoranza soltanto, la presunzione, il dispetto, lo spirito di vendetta possono dirli, ma non già farli *Scismatici*.

QUESITO X. *Se possa il Papa costringerli con pene canoniche ad accettare monsig. Hassun ed a professargli obbedienza?*

Non occorre, che ci fermiamo a dimostrare qui la necessità di esistenza di *colpa mortale, pertinacemente commessa contro l'ecclesiastica potestà*, per potersi da chi ne abbia il diritto metter mano alle censure canoniche: lo abbiamo notato sull'autorità dei sacri canonisti nella risposta al Quesito V, num 2: ed ivi anche abbiamo notato, non potersi qualificare *colpa mortale, pertinacemente commessa contro l'ecclesiastica potestà*, il contegno tenuto in questa disgustosa vertenza dal clero armeno aderente alla nazionale Comunità degli Armeni Cattolici-Orientali.

Abbiamo dimostrato, essere limitata la potestà coercitiva del patriarca d'Occidente, circa gli affari di particolare disciplina al solo territorio della sua chiesa Occidentale, nè mai, come Papa, essersi ingerito in quelli delle nazioni di Oriente, se non chiamato o per appellazione o per altra canonica intromessione a pronunziarvi, siccome Capo supremo della Chiesa Universale.

Non ci siamo astenuti dal commemorare le ripetute rimostranze, i gravissimi reclami inutilmente portati dalla tirenneggiata Comunità Armena cattolica dinanzi alla sacra Congregazione di Propaganda ed allo stesso Pontefice sommo, acciocchè fosse istituita canonica investigazione sulla condotta e sull'amministrazione spirituale e temporale del prevaricante Prelato.

Abbiamo dimostrato, con le dottrine del martire san Cipriano, accettate ed insegnate da tutti i sacri canonisti, potere, anzi *dovere*, il popolo fedele allontanare da sè lo scostumato Pastore *(Ved. il qu. VIII in fin.)*

Come dunque e da chi mai potrà la scandalezzata Nazione venire costretta ad operare contro le proprie convinzioni ed accettare ed ossequiare l'abborrito seminatore di scandali? *(Ved. il qu. VIII, dal principio al fine).* A chiunque si adoperasse a persuadernela, non dovrà ella francamente rispondere con gli apostolici accenti: *obedire oportet magis Deo quam hominibus?* — La voce della coscienza, l'intimo convincimento delle immoralità dell'operato di lui, il diritto di ricevere dallo spirituale pastore argomenti di edificazione e di santità, non sono solenni intimazioni della volontà di DIO? La troppo chiara

parzialità nel declinare da giudiziali investigazioni in confronto dell' accusato, e nel pronunziare invece in confronto dei reclamanti, senz'ascoltarne o chiederne discolpe, non sono evidenti manifestazioni della prevalente volontà dell' uomo, in onta ai più retti dottami della volontà di Dio?

Ora, contro una convinzione sì ferma ed universale di tutto quel clero e popolo, il quale nè teme lo sdegno, nè spera i favori della Romana influenza; come potrà in diecimila e più animi esacerbati, allignare qualsiasi, ancorchè languida, supposizione di retto giudizio, in vedere difeso, protetto, accarezzato colui, ch'è manifestamente l'origine dell' universale inquietudine della Nazione; mentre per l' opposto è manomessa questa, provocata, minacciata *illegalmente* (Ved. nei *quesiti preced.*) di spirituali pene? — e non a punizione di colpe che non ha, ma a vendetta della sua immota fermezza a volere allontanato da sè l' abborrito seminatore di scandali, il sedizioso fomentatore della nazionale discordia? — Egli è pur vero il detto di Giovenale, che *Dat veniam corvis, vexat censura columbas.*

Almeno per apparenza si fosse incominciata una procedura; — se pur non volevasi contro l' accusato mons. Hassun, che ad ogni costo vorrebbesi far credere innocente; contro gli accusatori, sotto pretesto di calunnia, di sedizione, o di qualsiasi altro titolo; – ed in seguito a questa pronunziarne sentenza. Ma no: neppur questo; tuttochè sia precetto canonico sino dai tempi del celebratissimo sant' Isidoro di Siviglia, di — « non condannare » alcuno, se non comprovato; di non scomunicare alcuno, » se non processato » (1).

A tuttociò aggiungasi, che, quand' anche si volesse declinare da qualunque delle ragioni fin qui recate di nazionale indipendenza nelle particolari discipline ecclesiastiche; di evidentissima reità in colui, il quale vorrebbesi rendere soggetta la nazione, di assoluta noncuranza delle giuridiche forme, pur tuttavia mancherebbe canonicamente ogni appoggio alle minacciate censure. Quando infatti ne furono citati a comparire i supposti colpevoli (*arg. cap. Reprehensibilis de Appellat.*)? — Dove n'è una giusta e sufficiente cagione, almeno presunta, *juxta*

(1) *(Lib 2 officior ad 5 Fulgent cap 5) Nullum damnare nisi comprobatum nullum excommunicare, nisi discussum*

allegata et probata (Reiffenst. lib 5, *Decretal* tit 39, n 38) ² — Qualora però non se ne volesse reputare *giusta e sufficiente cagione* a castigo il rifiutarvisi quelli dall'accettarlo e dall' ubbidirgli, giustificati d' altronde ed assicurati dal precetto di san Cipriano, commemorato di sopra (1), consentaneo alla retta morale ed al buon senso, che «Plebs » obsequens Praelatis Dominicis et Deum timens *a peccatore Praeposito separare se debet.* »

Le minaccie dunque, intimate agli Armeni cattolici-orientali dalla così detta *lettera apostolica* del 20 maggio 1870, — letta in Pora di Costantinopoli il dì 5 giugno successivo; — siccome sono appoggiate a falsi supposti, così sono in sè medesime inofficaci e nulle — L'autore di questa lettera ci si mostra evidentemente quello stesso, che impastò la bolla *Reversurus*, da cui vorrebbesi far derivare la reità degli Armeni, che non vi si vogliono assoggettare — Ma come potranno eglino assoggettarvisi, se tutto il tenore di essa ad altro non tende, che a toglier loro tutte le prerogative nazionali di ecclesiastica e civile disciplina, per sostituirvi le discipline, non più antiche dal medio evo, introdotte nelle chiese di Occidente da uno spirito predominante di usurpazione? Qual mai Pontefice, in tutti i secoli addietro, ha introdotto novità di tal fatta nelle chiese di Oriente, con pregiudizio dei diritti delle rispettive nazioni? E se in tutti i secoli e da tutti i Papi — incominciando da Celestino I e progressivamente scendendo sino a Pio IX, il quale nel dì stesso 12 luglio 1867, in cui pubblicavasi col suo nome quella bolla *Reversurus*, dichiarò di sua bocca, nella sua Allocuzione Concistoriale, — essere suo *comando* (2), che *da tutte le chiese di Oriente s' abbiano da osservare religiosissimamente* le regole prescritte nella lettera apostolica del papa Benedetto XIV (*Demandatam etc.*) del giorno 24 dicembre 1743, ed in quella del papa Gregorio XVI (*Inter gravissimas etc.*) del 3 febbraio 1852, — se in tutti i secoli (dicevamo) e da tutti i Papi furono sempre conservate e rispettate le antiche discipline di tutte le Chiese di Oriente come si vorrà ora, sotto il nome del Papa, rovesciarle, abolirle ed a queste sostituirne di nuove? — E la noncuranza di una bolla disciplinare, non accettata dalla

(1) Nel *Quesito VIII*, pag 52
(2) « Quas litteras et regulas in illis praescriptas, suprema quoque nostra Apostolica auctoritate confirmamus, et ab omnibus Orientalibus Ecclesiis religiosissime observari mandamus »

Nazione, di cui usurpa i diritti, darà motivo *legittimo* ad aggravar su di questa le minaccie e i rimproveri per costringerla, col più turpe abuso di potere, ad accettarla?

Se il pontefice Pio IX, in quella Concistoriale Allocuzione del 12 luglio 1867, confermò e comandò, che *da tutte le Chiese di Oriente si dovesse religiosissimamente osservare* il contenuto delle lettere apostoliche de' que' due suoi antecessori; — dunque confermò e comandò non solamente l'osservanza dei *soli riti* (a cui vorrebbonsi adesso, nella lettera 20 maggio 1870, limitate le *Apostoliche condiscendenze* verso gli Armeni), ma l' inviolabile osservanza altresì di tutte le consuetudini e diritti e discipline di esse Chiese Orientali; e precipuamente la gravissima ingiunzione di dovera ristabilire nel primitivo vigore tutte quelle consuetudini specificatamente, nelle quali fossero state introdotte mutazioni. Leggiamo infatti nella citata Costituzione di Benedetto XIV, — « essere consen» taneo alle ingiunzioni sue, che in ispecialità *quelle con» suetudini*, le quali dicousi avere sofferto qualche cam» biamento o discapito, siano ricondotte e ristabilite nel » primitivo vigore » (1).

A che dunque menar tanto vanto di quella bolla *Reversurus*; se la ci si mostra in aperta contraddizione con le constituzioni Apostoliche, di cui lo stesso Pio IX, in quel di stesso, con la stessa sua bocca, comandò la religiosissima osservanza?

Ed è inoltre le mille miglia lontana dal vero l' altra asserzione della prefata lettera papale 20 maggio 1870, che mons. Antonio Hassun sia stato *legittimamente* promosso e riconosciuto incontrastabilmente dagli arcivescovi suoi elettori; perchè appunto su ciò si fonda tutta l' opposizione del popolo, del clero e del maggior numero di quegli arcivescovi, che ingannati lo elessero, e che, venuti al chiaro dell'inganno, hanno tutto il diritto di protestarvi solennemente in contrario. Tutto l'intrigo di quella elezione fu lavorato di comune accordo tra mons. Hassun, che ne ambiva la dignità, — mons. Valerga patriarca di Gerusalemme, venduto pe' suoi fini ambiziosi agli ordini ad ai capricci della Propaganda, — ed il cardinale prefetto di questa, Alessandro Barnabò, di cui è progetto di

(1) « Huic autem sanctioni generaliter a Vobis prolatae consentaneum » est, ut illae *consuetudines* in specie, quae aliquam mutationem aut de» trimentum subiisse feruntur, in pristinum vigorem reducantur et resti» tuantur » (Constit. *Demandatam* etc 24 decembr. 1745)

ridurre sotto la sua schiavitù le Nazioni tutte dell'Oriente. Perciò l'ambizioso Hassun non ebbe riguardo a prometter *con giuramento*, che, s'egli fosse stato eletto patriarca, sarebbesi efficacemente adoperato alla ripristinazione di tutte le discipline e consuetudini e diritti nazionali, *a costo di rinunziare anche a quel patriarcato.* Perciò, contr'ogni regola di giurisprudenza orientale ed occidentale, la radunanza dei vescovi elettori, per comando della Propaganda, sotto l'asserito nome del Papa, fu presieduta dal Valerga, acciocchè, sotto la pressione morale di un sedicente rappresentante del Papa, concorressero quei prelati nel dare il voto all'Hassun. Perciò, in onta ai diritti del clero e del popolo armeno, si vollero esclusi da quell'adunanza elettorale i vartabiedi ed i primarii della nazione, i quali non avrebbero certamente acconsentito ad una elezione così viziata o contraria ai canoni.

Ciò accadeva il dì 14 settembre 1866, ed in conseguenza di questi intrighi veniva eletto, o piuttosto veniva *intruso*, il così detto Patriarca di Cilicia mons. Antonio Hassun, il quale, investito che ne fu, rassegnò la sua Chiesa e tutta la Nazione al dominio della Propaganda.

Ed aggiungasi, che i vescovi elettori, nel presentarlo alla Santa Sede, dichiararono esplicitamente la condizione, che il nuovo Patriarca avesse ad essere *successore dei diritti e dei privilegi del defunto.* (1)

Ecco la vantata *legittimità* della promozione di mons. Hassun, asserita dalla lett. apostolica del 20 maggio 1870, ecco la prova esplicita della lealtà di coloro, che, sotto il nome del papa Pio IX, la impastarono, la intimarono, la promulgarono!

Quale o quanta poi ne sia l'efficacia legale, quanto alle conseguenze e alle minaccie, che in essa racchiudonsi, non occorre il ripeterle qui; perchè anche ad essa spettano le teorie canoniche sviluppate di sopra, nei *Quesiti* III, IV, V; per le quali è inefficace e nulla qualunque Censura, minacciata od inflitta, senza legale dimostrazione di colpa proporzionata alla gravità della pena. In quelle pagine adunque se ne consulti anche su ciò l'argomento, e se ne veda la deformità dell'operato in questo affare dagl'intrighi della Propaganda e de' suoi mandatarii, nel far adattare pene canoniche a colpe non mai commesse.

(1) « Eligimus (*eum*) et proclamamus Ciliciae Patriarcham et successo» rem *jurium et privilegiorum* praelaudati nostri defuncti Patriarchae. »

Nè vale il dire, che le Censure ecclesiastiche, quand' anche inflitte ingiustamente, devono tuttavia osservarsi esteriormente, in ossequio all' Autorità, che le ha inflitte, — perciocchè i sacri canonisti insegnano concordemente, cessare affatto quest' obbligo di esteriore ossequio allorchè *notoriamente* ed evidentemente ne sia conosciuta l' ingiustizia. — Nel caso nostro, fu dimostrata sino all' evidenza, non solamente l' *ingiustizia*, ma l' illegalità eziandio e l' incompetenza dell' autorità, che la inflisse: - dunque nè la *sospensione* dei 38 sacerdoti, nè qualunque sentenza di *scomunica*, che fosse pronunziata su ciò dall' indiscretezza della Propaganda e di Roma, può nemmeno esteriormente obbligare.

Ed a questo proposito sta pur bene la solenne verità pronunziata dell' erudito cardinale Pallavicini, il quale non può certamente riuscire sospetto di avversione alla Curia romana, — che Roma nell' uso delle sue chiavi, ossia, nell' esercizio della sua autorità, confonde spesso il proprio volere con la legalità; e ciò in grazia de' suoi cortigiani (*Stor. del Conc. di Trento, lib. IV, cap. 5*), - verità più compendiosamente ristretta nel notissimo proverbio *Stat pro ratione voluntas*.

CONCLUSIONE

Sull' appoggio legale di tutte queste teorie, vivano tranquilli gli Armeni Cattolici-Orientali, e respingano pure energicamente ogni attentato di Roma e dei suoi emissarj tendente ad estinguere in essi qualunque avanzo di nazionalità e ad usurpare su loro e sulle particolari discipline della loro Chiesa un dominio, che non le compete, e che ad altro non tende se non a romanizzare ad una ad una le Nazioni di Oriente. Non temano di sospensioni o di scomuniche, perchè armi, le quali, in mano di chi non ha diritto nè motivo di usarle, sono di troppo spuntate. Stiano fermi solidamente nell' unità della Fede e della Morale Evangelica, nell' unico centro della cattolica Comunione, il Romano Pontefice, legittimo successore di san Pietro, Capo visibile della Chiesa di Gesù Cristo, - e si persuadano, che il non aderire a queste sue discipinari ingiunzioni, non è disobbedire al Capo della Chiesa Universale, considerato siccome tale.

Del resto, non si lascino impaurire da minaccie vuote di legale assistenza. Difendano, sull'esempio di altre Nazioni di Oriente, le prerogative antichissime della loro Chiesa, ed in pari tempo ne siano di esempio a quelle. Si uniscano, con fratellevole accordo, in ecclesiastica assemblea, per sistemare canonicamente i bisogni della loro Nazione; — processando da prima quell' Hassun, che per venticinque anni la travagliò con ogni sorta di scandali, – condannandolo alla meritata deposizione; – sostituendogli di unanime accordo un Pastore degno della spirituale reggenza; – distruggendone il mal fatto e ripristinando l' antico decoro della loro antichissima Chiesa, chiudendo l' accesso ai lupi ed alle volpi, che laccrarono per venticinque anni e desolarono questa eletta porzione dell'universale Vigna di Gesù Cristo, – preparando con questo contegno giorni lieti e durevoli alla loro Chiesa e Nazione.